

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 novembre 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

- LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2019, n. 2.
Misure di semplificazione e potenziamento della competitività. (19R00369) Pag. 1
- LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 2019, n. 3.
Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). (19R00379) Pag. 14
- LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 2019, n. 4.
Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018. (19R00370) Pag. 14
- LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 2019, n. 5.
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021. (19R00371) Pag. 15

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 luglio 2019, n. 20.
Modifiche al regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione italiana e disposizioni connesse. (19R00373) Pag. 34

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

- LEGGE REGIONALE 6 agosto 2019, n. 14.
Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica. (19R00368) Pag. 37
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 luglio 2019, n. 0112/Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, dall'articolo 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 227. (19R00355) Pag. 43
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 luglio 2019, n. 0113/Pres.
Regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) previsti dall'articolo 25 della legge regionale 34/2017. (19R00356) Pag. 45

REGIONE TOSCANA

- LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 52.
Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico. (19R00329) Pag. 46




LEGGE REGIONALE 2 agosto 2019, n. 53.

**Rendiconto generale per l'anno finanziario
2018.** (19R00330) *Pag.* 48

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2019, n. 54.

**Bilancio di previsione finanziario 2019-
2021. Assestamento.** (19R00331)..... *Pag.* 51



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2019, n. 2.

Misure di semplificazione e potenziamento della competitività.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/Sez. Gen. dell'11 giugno 2019).

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti i criteri di aggiudicazione

1. Al comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».

b) la lettera b bis) è abrogata.

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 dopo le parole: «fissati nel regolamento di attuazione» sono inserite le seguenti: «definiti anche sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici».

3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificato dal comma 1, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 19-bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la semplificazione degli affidamenti mediante strumenti elettronici

1. Dopo l'art. 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico). — 1. Al fine dell'abilitazione al mercato elettronico provinciale, gli operatori economici rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'abilitazione. L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione in relazione all'abilitazione rilasciata; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria abilitazione.

2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione del mercato elettronico provinciale verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione su un campione significativo di operatori economici, nella misura individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dal mercato elettronico provinciale per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea effettuati nell'ambito del mercato elettronico provinciale l'amministrazione richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di questo articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma di cui all'art. 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.»

2. L'art. 19-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale.



Art. 3.

Integrazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la selezione degli operatori economici

1. Dopo l'art. 19-*bis* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«Art. 19-*ter* (Selezione degli operatori economici). — 1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure.

2. Il principio di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall'assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti.

3. Con le linee guida previste dall'art. 4 sono disciplinate le modalità per l'applicazione del principio di rotazione assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura di selezione del contraente.»

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «A questi affidamenti si applica anche il principio di rotazione come disciplinato ai sensi dell'art. 19 *ter*, comma 3.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la riduzione dei tempi della procedura di gara

1. L'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto). — 1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario e per i concorrenti individuati per il controllo a campione ai soli fini delle verifiche previste dal comma 3.

2. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dall'art. 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono mettere a disposizione degli operatori economici modelli di dichiarazione semplificata. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di utilizzare il DGUE.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e successivamente, al fine della stipula del contratto, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione è estesa a campione anche agli altri partecipanti, nella misura stabilita nei documenti di gara.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

5. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti:

a) nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad annullare l'aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia; nelle altre ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi;


b) l'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti e, se l'operatore economico è stato selezionato da un elenco telematico, procede alla relativa sospensione per un periodo da tre a dodici mesi;

c) se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.

6. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

7. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura di gara e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.»

2. L'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 5.

Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori pubblici

1. L'art. 11 della legge provinciale n. 1 del 2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici). — 1. Oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.»

Art. 6.

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti aspetti organizzativi connessi alla progettazione e all'affidamento di contratti pubblici

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «La Provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC.» sono soppresse;

b) le parole: «Le linee guida sono adottate» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, la Provincia può adottare linee guida».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«7-bis. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori possono essere affidati con un unico contratto se la somma dei relativi valori è di importo inferiore alla soglia europea; in tal caso il contratto deve comprendere l'incarico relativo al progetto posto a base di gara.»

3. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.»

4. Nel comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «diversi dal presidente» sono soppresse.

5. Il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

«6. Il responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma 1 selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice.»

6. commi 6-bis e 6-ter dell'art. 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono abrogati.

7. Alla fine del comma 8 dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «Fino alla predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio ordinamento.»


Art. 7.

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la semplificazione della fase di esecuzione

1. Dopo l'art. 25-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«Art. 25-ter (Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche). — 1. Per i contratti che hanno come oggetto l'affidamento di lavori le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi trenta giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, possono procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.»

2. La lettera e bis) del comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogata.



3. Al comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «si applica la normativa statale» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto da questo comma»;

b) alla fine del comma sono inserite le parole: «Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.»

4. Alla fine del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità.»

5. Nel comma 11 dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «La lettera e bis) del comma 2 dell'art. 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019.» sono sostituite dalle seguenti: «L'abrogazione della lettera e bis) del comma 2 dell'art. 26 prevista dall'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività) si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del predetto articolo.»

6. I commi 1 e 3 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 8.

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti la progettazione, la semplificazione delle procedure di gara e della fase di esecuzione

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: «Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi.»

2. Il comma 5 dell'art. 28 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogato.

3. Alla fine del comma 5-bis dell'art. 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: «Il regolamento di attuazione può prevedere modalità applicative e il valore degli appalti al di sopra del quale si applica questo comma.»

4. Il comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

«5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario esecutore o al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del documento unico

di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori, e previa verifica della correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).»

5. Dopo il comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

«5-bis. In fase di esecuzione del contratto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto del comma 1 e la correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del concessionario esecutore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attività di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui si applica il comma 6. L'esito delle verifiche è comunicato all'amministrazione aggiudicatrice.»

6. Il comma 6 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

«6. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 8. Se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile in ragione del singolo contratto di appalto, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle mancate retribuzioni accertate. La sospensione del pagamento prevista da questo comma è effettuata anche quando emergono delle irregolarità in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro ai sensi del comma 5-bis.»


7. Al comma 8 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, per il suo tramite,» sono soppresse;

b) dopo le parole: «dei dipendenti dell'appaltatore» sono inserite le seguenti: «, del subappaltatore».

8. I commi 5, 5-bis e 6 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificati dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

9. Il comma 11 dell'art. 60 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) è abrogato.



Art. 9.

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), riguardanti le procedure di affidamento di servizi e forniture e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici

1. Nella lettera *h*) del comma 2 dell'art. 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: «non superiori € 192.300» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori la soglia di rilevanza europea».

2. Dopo il comma 2-*quater* dell'art. 36-*ter* 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente:

«2-*quinqües*. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazione con Trentino school of management s.r.l., Consorzio dei comuni trentini e Università degli studi di Trento, quali soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione a livello provinciale.»

3. Dopo il comma 6 dell'art. 36-*ter* 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i corpi volontari dei vigili del fuoco della provincia di Trento nonché le relative unioni e l'organismo di rappresentanza degli stessi possono prescindere dagli obblighi previsti dal comma 6, quando non sono tenuti a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, con riferimento ad acquisti di beni e servizi riguardanti l'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel campo della gestione dell'emergenza di importo inferiore alle soglie europee. La Provincia garantisce, anche in collaborazione con i comuni, il supporto delle istituzioni provinciali e locali nei confronti dei predetti corpi, delle relative unioni e dell'organismo di rappresentanza per effettuare spese per acquisti di beni e servizi. Nell'ambito del protocollo di finanza locale sono individuate le modalità per il perseguimento delle finalità di questo comma.»

4. Dopo il comma 1 dell'art. 36-*quater* della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente:

«1 bis. Per la valorizzazione dei propri beni immobili non più necessari all'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia, oltre a quanto previsto dal comma 1, può concedere o locare a privati a titolo oneroso, ricorrendo alle procedure disciplinate dai commi da 4 a 6 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, intendendosi sostituiti gli organi ivi previsti con i corrispondenti organi o strutture provinciali competenti. Se stipulati, gli accordi urbanistici previsti dagli articoli 25 e 25-*bis* della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) individuano altresì le tipologie di interventi edilizi ammessi. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004.»

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), riguardante la pianificazione urbanistica

1. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «individuate dal comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «individuate dal comma 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*)».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2 si applica anche alle modificazioni del PUP finalizzate a semplificare la procedura prevista dall'art. 41, comma 2, dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) per la realizzazione degli interventi oggetto del medesimo comma.»

3. Dopo la lettera *j*) del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*j-bis*) le varianti che modificano o stralciano le previsioni di piani attuativi;».

4. Nel comma 5 dell'art. 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di cessazione».

5. Alla fine del comma 8 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: o, tranne quando si tratta di opere realizzate a spese del privato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)».

6. Nel comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «visitabilità degli edifici privati e pubblici.» sono inserite le seguenti: «Nelle aree dove siano presenti opere di urbanizzazione sono consentiti altresì, con il permesso di costruire convenzionato previsto dall'art. 84, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti senza aumento di volume urbanistico e sul medesimo sedime.»


7. Dopo il comma 4 dell'art. 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«4 bis. Nei casi in cui il PRG prevede l'obbligo di formazione di un piano attuativo di iniziativa privata, il comune si pronuncia sulla proposta di piano pervenuta, approvando il piano o respingendo la proposta, entro sei mesi dalla sua presentazione. Questa valutazione costituisce atto obbligatorio.»

8. Nel comma 4 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dodici mesi dalla scadenza del termine».

9. Dopo il comma 14-*bis* dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«14-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dai commi 14-*bis* e 18, alle previsioni del PTC e del PRG e ai piani attuativi scaduti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), continua ad applicarsi il termine previsto dalla disciplina previgente.»



Art. 11.

Integrazioni dell'art. 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la promozione della digitalizzazione delle pratiche edilizie

1. Dopo la lettera *a)* del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*a-bis*) la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata solo in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2020;».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Per i fini del comma 1 la Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove l'attivazione in via sperimentale, da parte di comuni e di comunità, di modalità di presentazione in forma esclusivamente digitale delle domande, delle SCIA e delle comunicazioni da parte dei professionisti incaricati dell'elaborazione della documentazione progettuale o del soggetto richiedente, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di attuazione di questo comma, prevedendo in particolare fasi di applicazione progressiva della sperimentazione.»

Art. 12.

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la semplificazione dei titoli edilizi e la riqualificazione edilizia

1. Al comma 3 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *c)*, dopo le parole: «e dei relativi impianti» sono inserite le seguenti: «, nonché di altre tipologie di impianti a energia rinnovabile comunque denominati, ad esclusione degli impianti e parchi eolici, dei parchi fotovoltaici e degli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete,»;

b) nella lettera *i)*, dopo le parole: «impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione» sono inserite le seguenti: «, nonché di demolizione di linee elettriche aeree,»;

c) dopo la lettera *n)* è inserita la seguente: «*n-bis*) gli interventi di demolizione delle opere degli impianti funiviari e delle relative costruzioni accessorie nelle aree sciabili.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 79 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«*2 bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per la realizzazione di impianti tecnologici funzionali alle infrastrutture autostradali, stradali e ferroviarie non è richiesto alcun titolo abilitativo, a condizione che le infrastrutture siano esistenti o che siano già stati completati i relativi procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa vigente. Questo comma non si applica agli impianti e parchi eolici, ai parchi fotovoltaici e agli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete.»

3. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«*d-bis*) tensostrutture stabilmente ancorate a terra che determinano superficie utile lorda e che sono realizzate in adempimento a prescrizioni contenute in provvedimenti di natura autorizzatoria.»

4. Nella lettera *e)* del comma 1 dell'art. 109 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «almeno della classe energetica B +» sono sostituite dalle seguenti: «almeno della classe superiore a quella obbligatoria».

Art. 13.

Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987), riguardanti la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica

1. Nella lettera *I)* del comma 5 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione» sono inserite le seguenti: «nonché di linee elettriche aeree».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Se la realizzazione del medesimo intervento è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e ad autorizzazione provinciale ai sensi della carta di sintesi della pericolosità, ed entrambe sono di competenza della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, le autorizzazioni sono rilasciate nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, acquisito il parere delle altre strutture provinciali competenti per tipologia di pericolo.»


3. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, dopo le parole: «per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale» sono inserite le seguenti: «, se l'intervento non è sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale».

Art. 14.

Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti semplificazioni in materia di disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità

1. Dopo l'art. 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nel Capo II, è inserito il seguente:

«Art. 116-*bis* (Vendita diretta dei prodotti agricoli). — 1. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte di agricoltori, singoli o associati, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può essere esercitata su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'area in cui sono ubicati i locali a ciò destinati, salvo che il comune con variante al PRG non stabilisca diversamente.»



2. Alla fine del comma 3 dell'art. 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «e la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prodotti ad essi accessori da parte di produttori agricoli singoli o associati, nonché, entro i limiti massimi delle medie strutture di vendita previsti dalla normativa provinciale, la vendita di materiali che richiedono rilevanti spazi e volumi quali la vendita di veicoli, incluse le macchine edili e i macchinari per l'agricoltura, di macchine utensili e di mobili».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 118-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle aree interportuali sono ammesse, anche senza specifica previsione urbanistica, le attività rientranti nei processi di logistica integrata dei beni, il commercio all'ingrosso, i centri direzionali, gli esercizi alberghieri, i magazzini per lo stoccaggio e le altre attività ivi compresi i centri terziari per attività amministrative strettamente connesse alla movimentazione e alla lavorazione delle merci, nonché alla fornitura di beni e servizi correlata alle attività insediate.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli alberghi dismessi possono essere destinati a camere per il personale anche relativamente a più strutture alberghiere.»

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze

1. Il comma 11 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituito dal seguente:

«11. Il comune può autorizzare temporaneamente l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado nei seguenti casi:

a) in caso di trasferimento del domicilio del proprietario per motivi di lavoro o di studio, provati in maniera adeguata, per un periodo massimo di tre anni;

b) in caso di acquisto per successione mortis causa, per un periodo massimo di tre anni;

c) in caso di mancato utilizzo da parte del proprietario per motivi di salute, debitamente certificati, per il periodo di cura o ricovero presso istituti di cura e assistenza.»

2. Dopo il comma 11 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:

«11-bis. I termini previsti dal comma 11, lettere a) e b), possono essere prorogati dal comune una sola volta per un periodo massimo di tre anni, in presenza di situazioni particolari adeguatamente motivate.»

Art. 16.

Modificazioni dell'art. 50-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Nel comma 2 dell'art. 50-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, dopo le parole: «parametri strutturali» sono inserite le seguenti: «delle unità abitative».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 50-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«2-ter. Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi di questo articolo devono rispettare le corrispondenti disposizioni normative previste per gli esercizi alberghieri di cui all'art. 50, comma 2, nei seguenti casi:

a) ristrutturazione totale oppure demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia urbanistica;

b) ristrutturazione parziale o ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle parti interessate da tali interventi;


c) variazione della tipologia e del livello di classifica posseduti.»

Art. 17.

Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), riguardante il controllo delle dichiarazioni rese dalle imprese

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

«4-ter. Per migliorare l'efficienza nell'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dalle imprese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), compiuta dalle strutture provinciali, anche ai sensi dell'art. 9-ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), è istituito un nucleo preposto allo svolgimento di questa attività. Il nucleo può avvalersi dei risultati dei controlli effettuati da altre strutture provinciali, nonché della documentazione acquisita a tal fine, e rende disponibili i risultati della sua attività nell'ambito del RUCP. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dal nucleo per le strutture provinciali, prevedendo anche fasi di applicazione progressiva con riguardo agli elementi controllati dal nucleo e alle strutture provinciali a favore delle quali sono effettuati questi controlli, e sono definite le modalità di attuazione di questo comma. Con il regolamento previsto dal comma 4-bis sono adottate le disposizioni attuative di questo comma necessarie per rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, prevedendo in particolare le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrità e accessibilità, le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato.»



Art. 18.

Modificazione dell'art. 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), in materia di conferenza dei servizi interna

1. Nel comma 2-*bis* dell'art. 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «La mancata partecipazione alla conferenza interna rileva ai fini della valutazione della dirigenza.» sono sostituite dalle seguenti: «La convocazione e la partecipazione alla conferenza prevista da questo comma costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e dei direttori e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale provinciale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 40-*sexies* della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Con l'obiettivo di limitare il carico burocratico gravante sugli enti locali trentini, anche al fine di liberare risorse destinate all'incremento della qualità dei servizi resi alla collettività, la Provincia attiva processi volti alla razionalizzazione e riduzione degli adempimenti richiesti dalla Provincia agli enti locali medesimi. Nell'esercizio di tali attività, la Provincia può prescindere dall'attivazione del tavolo permanente previsto dal comma 1.»

Art. 19.

Integrazione dell'art. 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, relativo agli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 6-*ter* dell'art. 44 della legge provinciale n. 18 del 2011 è inserito il seguente:

«6-*quater*. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni previste per i casi di inadempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, fino al 31 dicembre 2011 sono ridotte a un terzo. L'agevolazione è riconosciuta a titolo di *de minimis* e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina.»

Art. 20.

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Con la deliberazione prevista dall'art. 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità, anche differenziate, di esame e valutazione delle domande in relazione alle procedure di esame previste dagli articoli 13, 14 e 14-*bis*; in particolare sono definiti i casi in cui è richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 22-*bis* della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) e del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'art. 15-*bis*.»

2. Il comma 2-*bis* dell'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

3. All'art. 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario,» sono soppresse;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'art. 35, stabilisce i casi nei quali le domande sono esaminate anche sotto il profilo della validità e idoneità economico-finanziaria dell'iniziativa, nonché i casi in cui, ai fini della valutazione dei profili economico-finanziari, l'impresa può far valere:

a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing per l'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di contributo;

b) l'attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi previsti dall'art. 6.»

4. Dopo l'art. 14-*bis* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

«Art. 14-*ter* (Accordi con altre istituzioni). — 1. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative in attuazione di accordi tra la Provincia e lo Stato, altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti dalla presente legge o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati.»


5. Dopo l'art. 23 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis* (Marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare). — 1. Al fine di assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari la Provincia disciplina e promuove, anche attraverso l'attività di enti e soggetti rappresentativi delle produzioni coinvolte, un marchio di qualità con indicazione di origine per portare a conoscenza dei consumatori la qualità e le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di marchi.

2. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le condizioni generali per la concessione della licenza d'uso del marchio alle imprese, comprese quelle agricole.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

«4.1. Se le aree sono trasferite con atto tra vivi a un prezzo non superiore a quello di acquisto al netto dell'agevolazione, con contestuale subentro negli obblighi previsti dall'art. 32 e nell'obbligo, in caso d'inadempimento, di restituire l'agevolazione ottenuta dal cedente, il cedente non deve restituire alla Provincia il contributo ottenuto sul prezzo di acquisto dell'area. In tal caso gli



obblighi insediativi e occupazionali sono differiti di ventiquattro mesi dalla data del subentro, a favore del subentrante e possono essere modificati solo per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente.»

7. Dopo l'art. 36 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

«Art. 36.1 (Conoscenza delle opportunità di incentivazione). — 1. Per promuovere la conoscenza da parte delle imprese sulle agevolazioni e le opportunità d'incentivazione disponibili, e per favorire la creazione di un sistema di incentivi coordinato, la Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale l'insieme degli strumenti di incentivazione attivi, anche se gestiti esternamente o dagli enti strumentali indicati nell'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.»

8. La deliberazione prevista dal comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dalla presente legge, individua i casi in cui la predetta disposizione si applica alle domande già presentate oppure già definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

9. Se le aree indicate nell'art. 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2020, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.

Art. 21.

Integrazione dell'art. 39-ter della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993), relativo al noleggio con conducente

1. Dopo il comma 1 dell'art. 39-ter della legge provinciale sui trasporti 1993 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente con inizio nel territorio provinciale comporti anche una destinazione fuori dal territorio provinciale, il servizio è svolto nel rispetto dell'art. 11, sommi 4 e 4-bis, della legge n. 21 del 1992 e delle relative modalità di applicazione, anche transitorie, adottate ai sensi di tali disposizioni.»

Art. 22.

Modificazioni della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), riguardanti la figura del maestro professionale

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: «l'istituzione del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «e di maestro professionale».

2. All'art. 13 della legge provinciale sull'artigianato 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della rubrica sono inserite le parole: «e maestro professionale»;

b) nel comma 1, le parole: «è istituito il titolo di maestro artigiano» sono sostituite dalle seguenti: «sono istituiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale»;

c) nell'alinea del comma 2 le parole: «, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato,» sono soppresse;

d) nella lettera a) del comma 2 le parole: «il titolo di maestro artigiano può essere conferito» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale»;

e) nella lettera b) del comma 2, dopo le parole: «del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «e del titolo di maestro professionale»;

f) nella lettera b) del comma 2 le parole: «in qualità di imprenditore artigiano per non meno di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in qualità di imprenditore per non meno di tre anni»;

g) nella lettera d) del comma 2 le parole: «per il conseguimento del titolo di maestro artigiano» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b)»;

h) nella lettera e) del comma 2, dopo le parole: «il conferimento ai maestri artigiani» sono inserite le seguenti: «e ai maestri professionali»;

i) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La Giunta provinciale può istituire corsi di aggiornamento per maestri artigiani e professionali, stabilendo anche gli eventuali costi da mettere a carico dei partecipanti.

2-ter. Per la figura del maestro artigiano le deliberazioni della Giunta provinciale previste da quest'articolo sono adottate previo parere della commissione provinciale per l'artigianato.»

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: «del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «o di maestro professionale».

4. Nella lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 20-bis della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: «per il rilascio del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «e di maestro professionale».

Art. 23.

Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), riguardanti supporto dei giovani imprenditori agricoli

1. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e dall'art. 17, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia, anche per contrastare lo spopolamento delle zone montane, promuove l'imprenditoria agricola giovanile, in particolare, tramite:

a) l'attivazione di processi di accompagnamento per l'insediamento di nuovi giovani in agricoltura, anche nell'ambito dell'accordo di programma con la fondazione Edmund Mach, costituita ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005);

b) misure per facilitare l'accesso e il sostegno al credito e favorire l'attivazione di strumenti di innovazione anche finanziaria con il coinvolgimento del sistema finanziario e creditizio;



c) iniziative volte a facilitare e potenziare l'utilizzo della Banca della terra istituita dall'art. 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

3-ter. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede all'attuazione delle iniziative previste dal comma 3-bis.»

2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserita la seguente:

«h-ter) la costituzione e la gestione di gruppi operativi istituiti per perseguire le finalità generali corrispondenti a quelle previste dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e per la realizzazione dei relativi progetti, valorizzando in modo efficace e innovativo i rapporti fra ricerca, conoscenza, tecnologia, servizi di consulenza alle imprese a sostegno della produttività e della sostenibilità agricola e promuovendo, in particolare, filiere efficienti, a redditività positiva e basso impatto, nuovi processi produttivi che preservano l'ambiente e si adattano agli effetti dei cambiamenti climatici e alle fluttuazioni del mercato. Resta fermo il rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.»

3. Alla fine del comma 5 dell'art. 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono aggiunte le parole: «L'attuazione del principio di autonomia funzionale e di indipendenza, richiesto dalla disciplina dell'Unione europea per la gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei e degli aiuti dell'Unione europea in genere, è garantita anche per i responsabili delle strutture di terzo livello individuate dall'atto organizzativo, attribuendo agli stessi poteri di adozione di atti e provvedimenti amministrativi connessi alle attività affidate nonché poteri di spesa e di controllo.»

4. Il comma 5 dell'art. 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dal comma 3, si applica anche con riferimento ai programmi, ai progetti e agli aiuti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2014-2020.

Art. 24.

Integrazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007), riguardanti la semplificazione delle procedure per la trasformazione di coltura da bosco ad area agricola

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

«d-bis) gli ambiti forestali cui si applica la procedura semplificata per l'autorizzazione alla trasformazione di coltura prevista dall'art. 16, comma 1 bis;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«1-bis. Le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata compresa negli ambiti forestali individuati dal piano forestale e montano, se sono di dimensione inferiore alla soglia prevista per la verifica di assoggettabilità

alla valutazione d'impatto ambientale, non comportano la realizzazione di opere di sostegno e non ricadono in aree con penalità elevate e medie della carta di sintesi della pericolosità ai sensi dell'art. 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, sono autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di foreste con la procedura semplificata prevista per le fattispecie del comma 1, lettera c), numero 2), al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 18. Resta fermo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-bis 1 e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica, nonché la verifica della conformità urbanistica.»

Art. 25.

Integrazioni dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), riguardanti la semplificazione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

1. All'art. 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 7-ter sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 7-septies»;

b) dopo il comma 7 sexies è inserito il seguente:


«7-septies. Per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione e autorizzati ai sensi del presente testo unico, l'autorizzazione allo scarico è rinnovata tacitamente, fino a quando non intervengano modifiche agli edifici o insediamenti tali da determinare variazione alle caratteristiche qualiquantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione. A tal fine l'autorizzazione può contenere le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il rinnovo tacito.»

2. Il rinnovo tacito previsto dall'art. 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal comma 1, si applica anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 26.

Integrazione dell'art. 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), riguardante gli impianti di distribuzione del gas naturale

1. Alla fine del comma 3-bis dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inserite le parole: «Nei casi in cui la convenzione che regola la concessione in corso alla data di entrata in vigore di questo periodo prevede che, alla sua naturale scadenza, le reti, o parte di esse, siano devolute gratuitamente a favore del comune concedente, il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale può prevedere che la proprietà delle reti, o parte di esse, sia trasferita al comune a titolo gratuito alla scadenza del primo periodo di affidamento del servizio d'ambito.»



Art. 27.

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, riguardanti verifiche preliminari all'adozione di provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico

1. Dopo l'art. 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 1.2 (Rapporto di fine concessione). — 1. Prima della scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (GDI), il concessionario uscente trasmette alla Provincia un rapporto di fine concessione con i seguenti contenuti:

a) l'inventario dei beni, delle opere e degli impianti relativi alla concessione, con separata indicazione dei beni cui si applica l'art. 13, comma 2, dello Statuto, distinguendo quelli utilizzati e quelli non più utilizzabili. L'inventario deve comprendere anche i sistemi di automazione, di controllo, di regolazione e di teleconduzione nonché quelli di misurazione e di registrazione dei dati afferenti le opere e gli impianti. Per tutti i beni, opere e impianti inventariati sono indicati gli elementi di identificazione catastale e tavolare nonché i rapporti giuridici ad essi inerenti;

b) una relazione analitica sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecnico-funzionali dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera *a)*;

c) gli stati di consistenza aggiornati dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera *a)* e l'elencazione della relativa documentazione tecnica e amministrativa;

d) l'elencazione degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione relativi ai beni di cui all'art. 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, avvenuti nei dieci anni antecedenti la stesura del rapporto di fine concessione;

e) ove applicabile, il progetto di gestione d'invaso, redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione determinate da altre autorità;

g) gli eventuali impegni significativi assunti dal concessionario verso i terzi in forza della concessione che hanno durata superiore alla stessa;

h) per ciascun impianto di produzione di energia, i dati di energia ceduta alla rete elettrica degli ultimi cinque anni antecedenti la stesura del rapporto di fine concessione, espressi con riguardo ad un periodo di tempo non superiore ad un giorno.

2. Per le concessioni prorogate ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 15-ter, il rapporto di fine concessione contiene anche una relazione relativa al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal comma 15-quater del medesimo articolo:

a) realizzazione degli interventi previsti nella lettera *b)*;

b) programma per la conservazione del volume utile dell'invaso e per la funzionalità degli organi di scarico e di manovra ai sensi della lettera *d)*.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati le modalità e i termini perentori entro cui è consegnato il rapporto di fine concessione e possono essere specificati o integrati i relativi contenuti.

4. Lo stato di funzionamento e di conservazione dei beni, delle opere e degli impianti è verificato dalla Provincia tramite analisi, approfondimenti e sopralluoghi effettuati ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 4; queste attività sono svolte compatibilmente con le esigenze di continuità della produzione di energia elettrica da parte dei concessionari. Il concessionario è tenuto, a propri oneri e spese, a consentire l'effettuazione delle predette attività e a rendere disponibili le informazioni utili a tale scopo.

5. Se la Provincia rileva l'assenza o l'erroneità di dati all'interno del rapporto di fine concessione consegnato ai sensi di questo articolo, il concessionario è tenuto a trasmettere tempestivamente alla stessa i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste.


6. In caso di rifiuto del concessionario uscente a trasmettere il rapporto di fine concessione, di incompletezza o erroneità dei dati forniti o di ritardo nella loro trasmissione, la Provincia, decorso il termine perentorio indicato e ferme restando la tutela risarcitoria del danno ingiusto e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente le informazioni, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 4. I relativi costi sono a carico del concessionario uscente.

7. Per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello Statuto speciale, il rapporto di fine concessione è consegnato con le modalità ed entro il termine, non superiore a nove mesi, fissati dalla Provincia. La Provincia, a seguito di motivata richiesta del concessionario, può prorogare il termine fissato; se la concessione della proroga comporta il superamento del limite previsto dal periodo precedente, essa non può avere durata superiore a tre mesi.»

2. Nel comma 1 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, dopo le parole: «in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico» sono inserite le seguenti: «, o se sussiste un interesse di terzi ad un uso diverso delle stesse, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

«1.1 Nel piano di tutela delle acque o in altri provvedimenti a carattere pianificatori o in altri strumenti approvati con specifica deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti i criteri ambientali per la definizione del contenuto delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. I criteri ambientali possono essere definiti con riguardo specifico a ciascuna delle concessioni oggetto della deliberazione prevista dal comma 1.»



4. Dopo l'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

«1-*bis* 1.1 (Verifica della sussistenza di interessi ad un uso concorrente delle acque). — 1. Per verificare eventuali interessi di terzi ad un uso concorrente delle acque ai sensi dell'art. 1-*bis* 1, comma 1, la Provincia pubblica, per un periodo non inferiore a novanta giorni, sul BUR e all'albo dei comuni i cui territori sono posti a monte della restituzione delle acque, un avviso che assegna un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale chiunque abbia interesse possa presentare domanda per ottenere un titolo a derivare acqua per un uso diverso da quello idroelettrico o il rinnovo di titoli a derivare interferenti e funzionalmente connessi con la grande derivazione in corso e che scadono contemporaneamente o anticipatamente ad essa.

2. La Provincia pubblica un avviso riguardante la volontà di assegnare le grandi derivazioni idroelettriche e l'avvenuta presentazione delle domande ai sensi del comma 1 sul BUR e all'albo dei comuni previsti dal medesimo comma. Nel medesimo avviso è inoltre stabilito il periodo, non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni scritte.

3. Le domande presentate entro il termine previsto dal comma 1 sono valutate nel rispetto dei criteri individuati dalla disciplina provinciale in materia di derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica. In ogni caso le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili tra loro sono dichiarate concorrenti dalla Giunta provinciale, sulla base di criteri di priorità individuati con apposita delibera. Sono in ogni caso respinte le domande tecnicamente inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali. Le domande presentate ai sensi di questo articolo oltre il termine previsto dal comma 1 sono dichiarate inammissibili.

4. Il rilascio dei provvedimenti riguardanti usi diversi da quello idroelettrico e accolti ai sensi di questo articolo è effettuato nel rispetto della relativa disciplina di settore.»

Art. 28.

Abrogazione dell'art. 6 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, riguardante il comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

1. L'art. 6 della legge provinciale n. 3 del 2000 è abrogato.

Art. 29.

Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo a interventi di protezione civile

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale n. 1 del 2019 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la Provincia può concedere a favore dei soggetti previsti dall'art. 70 e di altri soggetti individuati con ordinanza contribuiti fino al 100 per cento della spesa ammissibile

per interventi di ricostruzione e di riparazione delle opere danneggiate o distrutte nonché di realizzazione di nuove opere o interventi di interesse pubblico indispensabili per la stabilità e la messa in sicurezza, idraulica e idrogeologica, e per la difesa fitosanitaria delle aree territoriali colpite dall'evento calamitoso. Criteri e modalità per l'attuazione di questo comma sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.»

2. Il comma 4-*bis* dell'art. 1 della legge provinciale n. 1 del 2019, come inserito dal presente articolo, si applica anche agli interventi già realizzati in ragione dell'emergenza dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73.

Art. 30.

Integrazione dell'art. 24 della legge provinciale 12 febbraio 2012, n. 25, relativo al personale provinciale

1. Nel comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012, dopo le parole: «dei soggetti già dipendenti.» sono inserite le seguenti: «Nell'ambito di questi limiti, la Giunta provinciale può assumere utilizzando la graduatoria della procedura concorsuale riservata bandita ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, anche oltre i limiti ivi previsti. In tal caso il rispetto della percentuale stabilita dall'art. 37, comma 3 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), può essere garantita con compensazione quantitativa con riferimento alla graduatoria formata mediante procedura concorsuale relativa alla corrispondente figura professionale bandita dopo l'entrata in vigore di questo comma.»

Art. 31.


Modificazione dell'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato

1. Il comma 10 dell'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, è abrogato.

Art. 32.

Disposizioni finanziarie

1. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'art. 19 bis, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come inserito dal comma 1 dell'art. 2, si provvede con le risorse già autorizzate sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 4 (reti e altri servizi di pubblica utilità), titolo 2 (spese in conto capitale).



2. Dall'applicazione dell'art. 9, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti).

3. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'art. 9, comma 3, si provvede con le risorse già autorizzate sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 4 (reti e altri servizi di pubblica utilità), titolo 2 (spese in conto capitale).

4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 3 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

5. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 17, pari a 10.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 8 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

6. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'art. 20, comma 4, si provvede con le risorse già autorizzate sulla missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti).

7. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 22, pari a 50.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 1 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

8. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 23, comma 1, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul

fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 1.

9. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 1 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

10. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 29, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 11 (soccorso civile), programma 2 (interventi a seguito di calamità naturali), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

11. Dall'applicazione dell'art. 30 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa di personale.

12. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

13. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 33.

Entrata in vigore

1. Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 giugno 2019

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

19R00369



LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 2019, n. 3.

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/Sez. Gen. del 27 giugno 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico).

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 1991 è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Il medico può presentare, contestualmente alla comunicazione del conferimento della specializzazione prevista dal comma 2, richiesta di partecipare a percorsi di formazione di rilievo ed inerenti l'ambito specialistico frequentato per un periodo massimo di dodici mesi dalla predetta comunicazione. In tali casi l'azienda provinciale per i servizi sanitari può disporre l'autorizzazione, con possibilità di informare il medico dell'interesse alla collaborazione previsto dal comma 2 entro il periodo autorizzato per la partecipazione alla formazione.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 25 giugno 2019

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

19R00379

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 2019, n. 4.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/Sez. Gen. del 6 agosto 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.


Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018 è approvato nelle risultanze degli allegati di questa legge.

Art. 3.

Risorse regionali affluite al bilancio provinciale

1. Al fine di conformarsi alla decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti della Regione Trentino Alto - Adige/Südtirol resa in data 28 giugno 2019, concernente la parificazione del rendiconto generale per l'esercizio 2018, è approvata la tabella contenente le risorse affluite al bilancio provinciale ai sensi dell'art. 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, destinate a investimenti negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.



Art. 4.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 agosto 2019

Il Vicepresidente della Provincia: TONINA

19R00370

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 2019, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/Sez. Gen. del 6 agosto 2019)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Integrazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 51 della legge provinciale di contabilità 1979 sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Il controllo delle comunicazioni di inesigibilità presentate da Trentino riscossioni s.p.a. alla provincia è effettuato a campione, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa. Le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 100 euro, con esclusione di quelle derivanti da decisioni di condanna della Corte dei conti per danno erariale, non sono assoggettate al controllo previsto da questo comma. Ai fini della procedura di discarico per inesigibilità si applicano, in

quanto compatibili, gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337).

5-quater. Con riferimento alle entrate per le quali la provincia ha affidato a Trentino riscossioni s.p.a. la funzione della gestione dell'intero ciclo di riscossione, sia ordinaria che coattiva, il controllo delle comunicazioni di inesigibilità è effettuato preventivamente, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione prevista al comma 5-ter, da personale della medesima società diverso da quello che ha curato l'attività di riscossione coattiva. La provincia verifica, anche a campione, la correttezza della procedura di controllo effettuata dalla società, secondo criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta provinciale prevista dal comma 5-ter.»

2. Dopo l'art. 52 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (Eliminazione dell'obbligo di prestare depositi cauzionali di importo esiguo). — 1. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa o amministrativa della provincia, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'articolo non sono dovuti depositi cauzionali costituiti a favore della provincia di importo pari o inferiore a 100 euro. Restano ferme le integrazioni, anche successive, di depositi cauzionali già prestati, purché l'importo complessivo risulti superiore al limite di 100 euro.»


3. La domanda di restituzione di depositi cauzionali già costituiti in favore della provincia alla data di entrata in vigore di questa legge, e di importo non superiore a quello previsto dal comma 2, è presentata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, in conformità alle modalità e ai criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 2.

Integrazione dell'art. 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente «Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)», in materia di contabilità economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Dopo il comma 3 dell'art. 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'emanazione, a livello nazionale, di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti degli enti di piccole dimensioni connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2020. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento agli esercizi 2019 e 2020 allegano al rendiconto di tali esercizi una situazione patrimoniale redatta secondo lo schema di cui all'allegato



n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e con le modalità semplificate definite in attuazione dell'art. 15-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la riduzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

Art. 3.

Modificazioni della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, in materia di enti locali e di fidejussioni

1. All'art. 9 della legge provinciale n. 1 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «per un periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1° gennaio 2020»;

b) nel comma 4 le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1° gennaio 2020».

2. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale n. 1 del 2019 le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro».

Art. 4.

Integrazione dell'art. 78-bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Nel comma 6 dell'art. 78-bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979, dopo le parole: «a decorrere dalla data di nomina» sono inserite le seguenti: «ma comunque fino all'adozione, da parte della Giunta provinciale, del disegno di legge relativo al terzo rendiconto generale della provincia successivo a quest'ultima data.».

2. Il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore di questa legge rimane in carica fino all'adozione, da parte della Giunta provinciale, del disegno di legge relativo al rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 5.

Disposizioni sull'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie) e dell'art. 34-ter 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 3 della legge provinciale concernente «Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018» sono apportate le modificazioni contenute nei commi 2 e 3.

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo è alimentato con le risorse proprie del bilancio provinciale.»

3. Il comma 2 dell'art. 34-ter 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

Art. 6.

Limiti di spesa per il personale provinciale. Abrogazione dell'art. 11 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e integrazione dell'art. 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri per la contrattazione

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della provincia, tenuto conto degli oneri già autorizzati per la contrattazione per il triennio 2016-2018 relativa ai corrispondenti comparti, è autorizzata:

a) per l'anno 2019 in 232.582.145 euro;

b) per l'anno 2020 in 232.582.145 euro;

c) per l'anno 2021 in 232.582.145 euro.

2. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 per tutto il personale appartenente al comparto scuola, tenuto conto degli oneri già autorizzati per la contrattazione per il triennio 2016-2018 relativa al medesimo comparto, è autorizzata:

a) per l'anno 2019 in 506.751.350 euro;

b) per l'anno 2020 in 506.751.350 euro;


c) per l'anno 2021 in 506.751.350 euro.

3. La spesa prevista dal comma 1 include quella relativa agli oneri sostenuti dalla provincia per il proprio personale messo a disposizione ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)».

4. La spesa prevista dal comma 1 include la quota del fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, per il personale provinciale del comparto autonomie locali, definita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 16 (Fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18.

5. La spesa prevista dal comma 1 include quella relativa agli oneri sostenuti dalla provincia per il personale, già dipendente dei musei e assunto con procedura concorsuale, trasferito alla provincia ai sensi dell'art. 25-*bis* della legge 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007).

6. La spesa prevista dal comma 1 è aumentata degli oneri autorizzati dall'art. 6, comma 2-*ter*, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativi al personale del comparto autonomie locali e del comparto sanità, definiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 6, comma 6, della medesima legge provinciale.



7. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate fino al 2018 nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento).

8. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'art. 87-bis della legge provinciale sulla scuola 2006.

9. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.

10. Dopo il comma 2-bis dell'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 è inserito il seguente:

«2-ter. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 3.432.000 euro a decorrere dall'anno 2019; per questi fini sono autorizzate in bilancio le corrispondenti spese sul capitolo 953300, missione/programma 20.01.»

11. L'art. 11 della legge provinciale n. 18 del 2017 è abrogato.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le variazioni di stanziamento disposte da questo assestamento di bilancio sui capitoli di spesa del personale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede con le variazioni di stanziamento disposte da questo assestamento di bilancio sul capitolo di spesa relativo ai rinnovi contrattuali.

Art. 7.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«2.1. Fermo restando quanto previsto dalla regione per il proprio personale, le nuove assunzioni presso le amministrazioni indicate nel comma 2 tramite le procedure di mobilità volontaria o concorsuali sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in situazione di eccedenza e in disponibilità iscritto nell'apposito elenco tenuto presso l'Agenzia del lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità attuative di questo comma. Questo comma non si applica ai segretari comunali.»

2. Nel comma 4.1 dell'art. 9 della legge sul personale della provincia 1997, dopo le parole: «e d'ufficio» sono inserite le seguenti: «, salvo diversa disposizione statale».

3. All'art. 12-ter della legge sul personale della provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «nel numero massimo di dieci» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di undici»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le attività dell'Avvocatura della provincia previste dal comma 3 sono svolte per gli enti strumentali della provincia indicati nell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), a titolo gratuito, previa stipula di apposita convenzione. Esse sono prestate a seguito di specifica richiesta del legale rappresentante dell'ente strumentale e di specifica autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 3, previa verifica dell'assenza di conflitti d'interesse e dell'effettiva possibilità dell'Avvocatura della provincia di difendere l'ente strumentale. La Giunta provinciale, nelle direttive di cui all'art. 59, comma 1, prevede l'adeguamento dell'indennità prevista dall'art. 38-ter e il rimborso agli avvocati delle spese necessarie per l'esecuzione del mandato. La procura alla lite è rilasciata dal legale rappresentante dell'ente strumentale; il legale incaricato è il responsabile del contenzioso e il domiciliatario della causa conformemente alle cause della provincia e all'ordinamento provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite anche le forme di raccordo organizzativo dell'Avvocatura della provincia con gli uffici degli enti strumentali e l'eventuale utilizzo di personale di questi ultimi, nonché l'addebito di eventuali oneri fiscali, rimborsi e spese. Se è necessario il ricorso a legali esterni si applicano, come per la provincia, gli articoli 21, comma 4, e 39-quater, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e le relative spese, da contenere nei limiti previsti dai parametri ridotti applicati dalla provincia, sono rimborsate dall'ente strumentale.»

4. All'art. 15-bis della legge sul personale della provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, le parole: «Al dirigente messo a disposizione spetta il solo trattamento economico fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale assegnato.» sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il contratto collettivo determina il trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti cui è revocato, non conferito o non rinnovato l'incarico per le ipotesi previste dal comma 4 e nelle altre ipotesi di mancato conferimento o rinnovo.»

5. All'art. 21 della legge sul personale della provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) nel comma 1, dopo le parole: «legge provinciale n. 3 del 2006» sono inserite le seguenti: «e a esclusione dei dirigenti dei musei della provincia, previsti dall'art. 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e delle istituzioni formative provinciali»;

b) nel comma 7 le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

c) nel comma 7, prima della parola: «Cinque» è inserita la seguente: «Almeno».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 53-bis della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«4-bis. Quest'articolo si applica anche ai titolari di lavoro autonomo, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma.»



7. Dopo il comma 3 dell'art. 69 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«3-bis. La Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per promuovere la progressiva omogeneizzazione del trattamento economico dei dirigenti della provincia e degli enti strumentali pubblici, compresi i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.»

8. Dopo il comma 4 dell'art. 75 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«4-bis. Se la normativa statale non dispone diversamente, l'aggiornamento della formazione dei dipendenti incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, ai sensi dell'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), della provincia e degli enti strumentali previsti dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), può essere realizzato anche mediante formazione a distanza per via telematica. L'utilizzo di questa modalità è consentito per la sola formazione teorico-tecnica, nel rispetto dei livelli minimi stabiliti dalla normativa statale.»

Art. 8.

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

1. Nel comma 4 dell'art. 39-*quater* della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, dopo le parole: «presente legge» sono inserite le seguenti: «-nella sola parte compatibile con la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e con l'ordinamento civile -».

2. Nel comma 2 dell'art. 39-*undecies* della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: «anche attraverso l'invio periodico dello stesso al consiglio provinciale» sono soppresse.

Art. 9.

Integrazione dell'art. 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 20 del 2016, dopo le parole: «dell'art. 63 della legge sul personale della provincia 1997.» sono inserite le seguenti: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021 il tetto massimo di spesa è pari al 3 per cento. Il consiglio provinciale, inoltre, può assumere personale a tempo indeterminato per la copertura dei posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio nel periodo 2017-2022 e per l'assunzione di personale con mansioni connesse a processi di elaborazione di norme legislative, secondo quanto previsto dal relativo piano dei fabbisogni.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le variazioni di stanziamento disposte da questo assestamento di bilancio sui capitoli di spesa del personale. Per il personale del consiglio provinciale provvede il consiglio con il proprio bilancio.

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 38 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», e altre disposizioni in materia di personale)

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale n. 6 del 1990 sono aggiunte le parole: «Con atto organizzativo sono definite le competenze e l'incardinamento dello stesso nell'ambito delle strutture organizzative provinciali.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 38 della legge provinciale n. 6 del 1990 è inserito il seguente:

«2-bis. Per garantire livelli uniformi di informazione pubblica e per perseguire una razionalizzazione della spesa e una semplificazione organizzativa, la provincia promuove una gestione unitaria e coordinata delle attività previste dal comma 1 svolte dagli enti strumentali pubblici e privati previsti dall'art. 33, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Le predette finalità sono perseguite nell'ambito di direttive, anche vincolanti, adottate ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, con riferimento agli enti pubblici provinciali e nell'ambito di quelle adottate ai sensi dell'art. 75-*quater*, comma 2-*bis*, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997) con riferimento agli enti strumentali della provincia diversi da quelli pubblici. In tale ultimo caso le attività di cui al comma 1 sono svolte previa stipula di una specifica convenzione, che definisce anche i rapporti finanziari e organizzativi. Gli obiettivi di questo comma sono realizzati anche con una ridefinizione della dotazione organica del personale a prescindere dai limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.»

Art. 11.


Modificazioni dell'art. 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)

1. Il secondo comma dell'art. 77 della legge provinciale n. 12 del 1983 è sostituito dal seguente:

«La contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la provincia e presso gli enti strumentali previsti dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), si svolge nell'ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale.»

2. Il terzo comma dell'art. 77 della legge provinciale n. 12 del 1983 è abrogato.

3. Dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo previsto dal comma 1, anche transitorio, e comunque entro il 31 ottobre 2019, cessano di applicarsi le corrispondenti disposizioni contrattuali in vigore.



Art. 12.

Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987)

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale n. 2 del 1988 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi previsti dal comma 1 sono concessi a richiesta, in proporzione al numero degli iscritti e nella misura massima di 2,58 euro per ogni dipendente di ruolo in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno. Per le ulteriori prestazioni la provincia può praticare una riduzione del costo di tali prestazioni nella misura massima di 0,47 euro per ogni dipendente di ruolo in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno. Al fine della concessione del contributo nonché delle ulteriori prestazioni le parti sottoscrivono un apposito disciplinare che regola l'uso dei beni e dei servizi; annualmente i consigli direttivi degli organismi ricreativi presentano il conto consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo e il programma di attività per l'anno di riferimento.»

2. Dopo l'art. 22 della legge provinciale n. 2 del 1988 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 22). — 1. Il comma 2 dell'art. 22, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di quest'articolo, si interpreta nel senso che il valore delle prestazioni relative all'uso gratuito di locali e altri beni e servizi appartenenti al patrimonio provinciale non viene considerato ai fini del raggiungimento dell'importo calcolato secondo il criterio lì stabilito.»

3. Il comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale n. 2 del 1988, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alla determinazione dei contributi e delle ulteriori prestazioni relative all'anno 2019 non ancora erogati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), dell'art. 3 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e abrogazione dell'art. 4-bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, relativi alla trasparenza

1. All'art. 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Osservatorio provinciale dei contratti pubblici»;

b) nel comma 1 le parole: «l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'osservatorio provinciale dei contratti pubblici»;

c) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo ad esse ai sensi del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella pubblicazione dei dati raccolti ai sensi della lettera a) e di quelli relativi agli affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici;»

d) il comma 3 è abrogato.


2. Il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 2014 è abrogato.

3. Nel comma 8 dell'art. 3 della legge provinciale n. 19 del 2016, le parole: «Entro il medesimo termine la provincia, nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti in base all'art. 2, comma 6, della legge provinciale n. 4 del 2014, assicura quelli riferiti agli atti e alle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2019 la provincia, al fine dell'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo alle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), mette a loro disposizione, anche integrando o modificando sistemi informatici esistenti, un apposito sistema informatico, che garantisca l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità del sistema con le banche dati delle autorità o amministrazioni statali. Fino alla data di messa a disposizione del sistema informatico comunicata dalla provincia, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'adempimento dei medesimi obblighi con la pubblicazione nel proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, avvalendosi, per la pubblicazione dei dati previsti dall'art. 37, comma 1, lettera a), dell'attuale sistema informatico della provincia. La provincia garantisce il supporto agli enti locali per lo svolgimento dei compiti previsti da questo comma, anche con le modalità stabilite nell'ambito del protocollo di finanza locale.»

4. L'art. 4-bis della legge provinciale n. 10 del 2012 è abrogato.

5. Quest'articolo acquista efficacia quindici giorni dopo l'entrata in vigore di questa legge.

6. Per i fini del comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019, sull'unità di voto 01.08 (Statistica e sistemi informativi).



Art. 14.

Integrazione dell'art. 64 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

«1-*ter*. Al fine di accelerare le procedure tecniche per la realizzazione di opere pubbliche la provincia, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021, provvede ad individuare i processi lavorativi sostenibili dalle strutture competenti per l'anno di riferimento. Le attività di progettazione e le altre attività tecniche necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, che abbiano, a seguito dell'analisi, il carattere della non sostenibilità organizzativa sono affidate ad operatori economici esterni all'amministrazione, senza previa ricognizione, all'atto del singolo affidamento, della carenza di risorse interne idonee.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 15.

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: «In caso di assegnazione di fabbricati abitativi e relative pertinenze da parte di una cooperativa edilizia a proprietà divisa al socio, l'IMIS è dovuta dal socio dalla data del verbale di assegnazione.»

2. Dopo il comma 6-*quater* dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

«6-*quinq*ues. Ai sensi del comma 2 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione dei gravi danni subiti dal Comune di Dimaro Folgarida in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018, per il solo periodo d'imposta 2019, il Comune di Dimaro Folgarida può disporre, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto 2019, l'esenzione per gli immobili compresi nelle zone rossa o gialla come individuate dalle ordinanze del Presidente della provincia concernenti "Ridefinizione dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale.»

3. Il comma 1 si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, provvede il Comune di Dimaro Folgarida con il proprio bilancio.

Art. 16.

*Inserimento dell'art. 24-*quater* nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Dopo l'art. 24-*ter* della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 24-*quater* (Fondo per lo sviluppo e per la coesione territoriale). — 1. È istituito il fondo per lo sviluppo e per la coesione territoriale, destinato alla realizzazione da parte della provincia di iniziative finalizzate allo sviluppo e alla coesione territoriale, con una particolare attenzione a quelle finalizzate:

a) alla valorizzazione di modalità partecipative nell'assunzione di scelte per lo sviluppo dei territori;

b) alla formazione dei giovani dei territori per creare e sostenere una futura classe di imprenditori, dirigenti e amministratori locali preparata per affrontare in modo efficace lo sviluppo dei loro territori;

c) alla diffusione di una cultura dello sviluppo territoriale aperta alle relazioni, orientata al risultato, all'innovazione e alla sostenibilità;

d) a diminuire le differenze economiche tra le diverse aree territoriali e favorire maggiore uguaglianza sociale.»

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 sull'unità di voto 18,01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 17.

Modificazioni dell'art. 8 (Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «per il triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

2. Al numero 1) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il 31 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono maturati i risparmi»;

b) le parole: «È ammessa la conclusione delle procedure di assunzione autorizzate nel corso del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «È ammessa la conclusione delle procedure di assunzione autorizzate nel corso del biennio precedente all'anno di riferimento»;

c) le parole: «assegnate dal consiglio delle autonomie locali nel corso del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate dal consiglio delle autonomie locali»;

d) le parole: «utilizzando i risparmi già resi disponibili per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando i risparmi già resi disponibili per il biennio precedente all'anno di riferimento».



3. Il numero 2-bis) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«2-bis) gli enti inclusi nei territori per il servizio di custodia forestale istituiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 106, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), possono procedere, anche in attesa della sottoscrizione delle convenzioni obbligatorie previste dallo stesso articolo, all'assunzione di ruolo di custodi forestali, prioritariamente attraverso mobilità dagli enti del comparto provinciale, nel rispetto delle dotazioni fissate a seguito del processo di razionalizzazione delle zone di vigilanza attuato ai sensi dell'art. 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;».

4. Al numero 6) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio»;

b) dopo le parole: «È ammessa l'assunzione di personale stagionale purché la spesa complessiva per il personale non superi quella dell'anno 2014.» sono inserite le seguenti: «È comunque consentita l'assunzione di operai stagionali, se necessaria per garantire attività o servizi essenziali in passato affidati a soggetti esterni e che alla data della assunzione sono svolti direttamente dal comune.»;

c) le parole: «di personale cessato nel corso dell'anno 2017 o che cessi nel corso dell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di personale cessato nell'anno in corso o nel biennio precedente».

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 18.

Modificazione dell'art. 8-ter (Limiti alle assunzioni per la copertura delle sedi segretarili) della legge provinciale n. 27 del 2010

1. Il comma 3 dell'art. 8-ter della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

Art. 19.

Integrazione dell'art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Dopo la lettera e-bis) del comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserita la seguente:

«e-ter) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9-bis, comma 4, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005). I criteri e le modalità di rimborso delle spese sono stabiliti dalla Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto dal medesimo comma 4.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 20.

Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 15 del 2011 è inserita la seguente:

«c-bis) incrementare la dotazione tecnologica a disposizione delle forze dell'ordine per migliorare le capacità di presidio del territorio.»

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'esercizio 2020 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 21.


Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo l'art. 36 della legge provinciale sulla scuola 2006, nella sezione II del capo V del titolo II, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Sovrintendente scolastico provinciale). — 1. Per assicurare un potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e migliorare la qualità dell'offerta formativa è istituita la figura del sovrintendente scolastico provinciale, all'interno del Dipartimento competente in materia di istruzione.

2. L'incarico dirigenziale di sovrintendente è conferito direttamente dalla Giunta provinciale a un dirigente scolastico o a personale dipendente della provincia secondo quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997). L'incarico può essere conferito a persone estranee all'amministrazione, ai sensi della legge sul personale della provincia 1997, con riconosciuta esperienza e competenza nell'ambito della scuola e con il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla qualifica di dirigente.

3. Il sovrintendente fornisce supporto per le funzioni relative alla didattica e all'innovazione scolastica. Il sovrintendente partecipa quale membro di diritto al consiglio del sistema educativo provinciale e al Comitato tecnico-scientifico di IPRASE, in aggiunta alla composizione già definita dalle norme che disciplinano questi organi. Con proprio atto la Giunta provinciale stabilisce le disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare gli specifici compiti e le funzioni del sovrintendente, e disciplina le sue relazioni con il Dipartimento competente in materia di istruzione. L'incarico non è computato ai fini del contingente massimo dei dirigenti previsto dall'art. 21, comma 1, della legge sul personale della provincia 1997 e nel numero dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato in base al comma 7 del medesimo articolo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16 della legge sul personale della provincia 1997.



4. Il contratto individuale definisce il trattamento giuridico ed economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della provincia, tenuto conto dell'incarico conferito, e prevede la risoluzione nei casi previsti per il personale dirigenziale dalla legge sul personale della provincia 1997.»

2. L'art. 56-bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 56-bis (*Sviluppo di un sistema di potenziamento dell'insegnamento delle lingue*). — 1. Il sistema educativo provinciale assicura il potenziamento dell'insegnamento delle lingue tedesca e inglese, nelle scuole dell'infanzia con la presenza di insegnanti con adeguate competenze linguistiche, nelle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso l'insegnamento con modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (*content and language integrated learning - CLIL*) o veicolare.

2. Il potenziamento dell'insegnamento delle lingue è attuato nelle singole istituzioni scolastiche e formative con profili di autonomia, in relazione alle attività curricolari programmate e alla presenza di personale docente idoneo. Le istituzioni scolastiche e formative dove non è sufficiente il personale docente possono organizzare l'attività didattica ricorrendo anche a personale assunto ai sensi dell'art. 93, comma 3-bis.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo, in osservanza di quanto previsto da questa legge e dei seguenti livelli minimi integrativi, riferiti all'attività didattica di ciascuna classe:

a) nel primo ciclo di istruzione: tre ore settimanali;

b) nel secondo ciclo di istruzione e formazione: sessanta ore annuali e nell'ultimo anno, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente, per il 50 per cento dell'orario annuale di una o più discipline non linguistiche, anche attraverso moduli di più discipline non linguistiche.

4. La provincia garantisce l'offerta didattica programmata dalle istituzioni scolastiche e formative per assicurare il potenziamento delle lingue straniere nella scuola trentina.

5. Le previsioni di quest'articolo sono attuate con gradualità, a partire dall'anno scolastico 2019-2020 e secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3 e dal regolamento di attuazione previsto dall'art. 55 in materia di piani di studio.»

3. Nel comma 1 dell'art. 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola - lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali.» sono sostituite dalle seguenti: «Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo il monte orario stabilito dalla Giunta provinciale anche in misura superiore rispetto a quello previsto quale livello minimo dalla legislazione statale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali.»

4. Nel comma 3 dell'art. 67 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «di secondo grado.» sono inserite le seguenti: «inoltre possono accedere all'alta formazione professionale, secondo le modalità attuate definite dalla Giunta provinciale, gli studenti in possesso di un diploma professionale di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di formazione per il potenziamento delle competenze comuni e tecnico-professionali corrispondenti a quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro, 27 aprile 2016, n. 272 (Definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori).»

5. Il comma 4-bis dell'art. 73 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Agli studenti con merito scolastico residenti in provincia e frequentanti un percorso d'istruzione o formazione possono essere concesse borse di studio per merito sportivo, a giovani atleti, e per merito artistico, nell'ambito delle discipline della musica e della danza. Le borse di studio sono erogate sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.»

6. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «con percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente» sono sostituite dalle seguenti: «con percorso annuale di formazione iniziale e prova».


7. Dopo l'art. 98 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 98-bis (*Pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale*). — 1. Per le assunzioni e le mobilità disposte in attuazione degli articoli 89, 92-bis, 92-ter, 93, 93-bis, 93-ter, 94, 95 e 96 la provincia, per finalità di trasparenza delle procedure concorsuali e di pubblicità degli atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e in particolare dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, pubblica per tre mesi, anche sul proprio sito istituzionale, i seguenti dati: nominativo del candidato risultato idoneo, relativa posizione in graduatoria, sede di assegnazione e tipologia di posto. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.»

8. All'art. 110 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1-bis le parole: «può contenere dati sensibili» sono sostituite dalle seguenti: «contiene categorie particolari di dati personali»;

b) nel comma 1-bis le parole: «il cui trattamento è strettamente necessario all'organizzazione del servizio educativo provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «il cui trattamento è indispensabile all'organizzazione e alla gestione del servizio educativo provinciale»;



c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-ter. 1. Relativamente ai trattamenti dei dati effettuati dalla provincia per conto dei soggetti del sistema educativo provinciale previsti dall'art. 8, la provincia agisce nella qualità di responsabile del trattamento secondo quanto previsto dall'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.»

9. All'art. 111 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «Per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico è istituita» sono sostituite dalle seguenti: «Per razionalizzare l'organizzazione e la gestione del servizio scolastico è istituita, all'interno del sistema informativo previsto dall'art. 110,»;

b) nel comma 1 le parole: «La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, le modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento sono definite, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le modalità di organizzazione e gestione dell'anagrafe e, in particolare, le misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi applicabili al trattamento dei dati personali, tutelare i diritti e le libertà degli interessati e garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La provincia, mediante lo strumento dell'anagrafe, tratta i dati personali per l'adempimento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, per il sostegno, la vigilanza, la realizzazione e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, per il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e formative, per il supporto alle funzioni di governo del sistema educativo provinciale previste dall'art. 34, comma 1, per informare le famiglie sui servizi diretti agli studenti, sui servizi di potenziamento del sistema di orientamento e di accompagnamento nonché per le transizioni scuola - lavoro e scuola - università.

1-ter. L'anagrafe acquisisce dai soggetti del sistema educativo provinciale previsti dall'art. 8 i dati relativi alle iscrizioni e alla frequenza dei soggetti indicati nel comma 1, inclusi i dati sulla valutazione di questi soggetti. Titolare del trattamento dei dati è la provincia, salvo il trattamento da quest'ultima effettuato nella qualità di responsabile del trattamento.»;

d) nel comma 2 le parole: «purché strumentali ai fini del comma 1, nonché ai comuni, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e alle università, per il conseguimento dei loro fini istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «purché strumentali ai fini dei commi 1 e 1-bis, nonché ai comuni, al Ministero competente in materia di istruzione per l'implementazione dell'anagrafe nazionale degli studenti, alle comunità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006, all'azienda provinciale per i servizi sanitari e alle università, esclusivamente per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali».

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 22.

Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Dopo il comma 8 dell'art. 25-bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

«8-bis. Per le assunzioni e le mobilità disposte in attuazione dell'art. 25-bis la provincia, per finalità di trasparenza delle procedure concorsuali e di pubblicità degli atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e in particolare dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, pubblica per tre mesi, anche sul proprio sito istituzionale, i seguenti dati: nominativo del candidato risultato idoneo, relativa posizione in graduatoria, sede di assegnazione e tipologia di posto. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.»

2. Dopo l'ottavo comma dell'art. 46 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

«Per la razionalizzazione della gestione dei servizi previsti da questa legge, e in particolare per la gestione del personale, la provincia e le scuole dell'infanzia equiparate, anche tramite le loro associazioni, nonché i comuni sottoscrivono convenzioni per regolare lo scambio delle relative banche dati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione.»

3. Nel comma 2-*quater* dell'art. 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: «per l'anno scolastico 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2018-2019».

4. Per i fini del comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa aggiuntiva di 200.000 euro per l'esercizio 2019 sull'unità di voto 04.01 (Istruzione prescolastica).

Art. 23.

Modificazioni dell'art. 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo ad assunzioni di personale del comparto scuola


1. Al comma 19 dell'art. 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2014-2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014-2015 e 2018-2019»;

b) le parole: «non oltre il 31 agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 agosto 2021»;

c) dopo le parole: «delle scuole dell'infanzia» sono inserite le seguenti: «a tempo determinato, nonché per le graduatorie di responsabile amministrativo scolastico»;

d) le parole: «fino al 31 agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 agosto 2021».



Art. 24.

Modificazioni dell'art. 19 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15

1. All'art. 19 della legge provinciale n. 15 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «ed esame-colloquio» e le parole: «gestite da un medesimo ente, istituzione o privato di cui al comma 2 dell'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) o comunque da gestori tra loro associati ai sensi dell'art. 48, comma 8, della stessa legge provinciale» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 25.

Modificazioni dell'art. 16-bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le parole: «L'imposta provinciale di soggiorno riscossa nelle strutture indicate nel comma 4, lettera a-ter), è trasferita, per una quota pari al 50 per cento, al comune nel cui territorio è stato prodotto il gettito.»

2. Il comma 4-bis dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogato.

3. Il comma 1 si applica sulle somme riscosse a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Il comma 2 si applica a partire dal 1° gennaio 2020.

Art. 26.

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserita la seguente:

«d-bis) condhotel.»


2. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in unità abitative destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità immobiliari a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento della superficie utile netta totale destinata alle unità abitative alla data di entrata in vigore di questo comma; il predetto limite è ridotto in misura pari alla superficie netta totale eventualmente realizzata utilizzando la facoltà di cui al comma 1-quater dell'art. 13-bis. I condhotel hanno una portineria unica per gli ospiti dell'esercizio alberghiero e per i proprietari delle unità immobiliari a uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato a uso esclusivo di dipendenti e fornitori; sono escluse da tale previsione le dipendenze di cui all'art. 4.

5-ter. Gli immobili di cui si compone il condhotel sono soggetti al vincolo di destinazione a condhotel, che è annotato al libro fondiario. Il vincolo di destinazione a condhotel è iscritto su richiesta del proprietario degli immobili di cui si compone il condhotel in base al provvedimento previsto dall'art. 10, comma 3-bis. In base allo stesso provvedimento è richiesta per le unità immobiliari a uso residenziale la cancellazione del vincolo di non frazionabilità previsto dall'art. 13-bis, comma 1, e del divieto di divisione stabilito dall'art. 13-bis, comma 1-bis. La cancellazione del vincolo di destinazione a condhotel avviene in caso di modifica della tipologia alberghiera; in tal caso la modifica della tipologia alberghiera avviene mediante la presentazione della dichiarazione di autoclassifica prevista dall'articolo 10 che deve necessariamente ricomprendere, nell'esercizio alberghiero oggetto di classificazione, le unità immobiliari a uso residenziale facenti parte del condhotel. Alla scadenza del termine per la gestione unitaria individuato dal contratto di trasferimento della proprietà, il proprietario dell'unità immobiliare a destinazione residenziale può chiedere la cancellazione del vincolo di destinazione a condhotel. Entro sei mesi dalla cancellazione del vincolo sull'ultima unità immobiliare rimanente nel condhotel, il gestore dell'esercizio presenta una dichiarazione di autoclassifica per la modifica della tipologia alberghiera.

5-quater. I condhotel devono rispettare le condizioni previste dall'art. 13-bis, comma 1-quater, lettere a) e b-bis). La gestione unitaria è disciplinata nel contratto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari a uso residenziale ubicate nel condhotel, secondo quanto previsto dalla disciplina statale in materia.

5-quinquies. I commi da 5-bis a 5-quater si applicano solo agli esercizi alberghieri esistenti, intendendosi a tal fine gli immobili che, alla data di entrata in vigore di questo comma, anche se l'attività è cessata o sospesa, hanno destinazione ricettiva alberghiera sui quali è stato apposto il vincolo di non frazionabilità o sui quali sussiste il divieto di divisione delle unità abitative, previsti rispettivamente dai commi 1 e 1-bis dell'art. 13-bis. Il cambio d'uso assicurato alle unità immobiliari a destinazione residenziale è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), fermo restando che il cambio d'uso di volumi esistenti alla data di entrata in vigore del comma 1-quater dell'art. 13-bis di questa legge è ammesso prescindendo dalla disciplina di cui al comma 3 dell'art. 57 della legge urbanistica provinciale, con l'applicazione, in quanto compatibili, delle sanzioni previste dall'art. 57, commi 9 e 10, e dal titolo VI, capo III, della legge urbanistica provinciale 2008. Nel rispetto del piano urbanistico provinciale, gli interventi previsti dai commi da 5-bis a 5-quater sono compatibili con la destinazione alberghiera e residenziale prevista dagli strumenti urbanistici, salvo che il comune con variante al piano regolatore generale non stabilisca diversamente. Nel caso di esercizi alberghieri situati in zona con destinazione diversa da quella residenziale o alberghiera gli interventi sono ammessi solo se previsti espressamente con variante al PRG. Resta fermo in ogni caso il rispetto del PUP. La realizzazione delle unità immobiliari a destinazione residenziale è soggetta, ove necessario, a cambio d'uso e alla corresponsione del contributo di costruzione secondo le disposizioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.»



3. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le strutture previste dall'art. 5, comma 1, lettera d-bis), la dichiarazione di autoclassifica presentata dal gestore dell'esercizio alberghiero diviene efficace a seguito di provvedimento espresso favorevole adottato dal servizio provinciale competente in materia di turismo.»

4. Al comma 1-*quater* dell'art. 13-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo le parole: «di cui all'art. 5» sono inserite le seguenti: «, lettere a), b), c), d), anche se l'attività è cessata o sospesa»;

b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: «tale limite è ridotto della volumetria corrispondente agli interventi eventualmente realizzati utilizzando la facoltà prevista dal comma 5-bis dell'art. 5»;

c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) presenza di almeno sette unità abitative, al netto della porzione dell'edificio di cui alla lettera b), all'esito degli interventi di riqualificazione, ubicate in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario e collocate nel medesimo comune, a una distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento;»

d) la lettera c) è abrogata;

e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) siano rispettate le disposizioni previste con deliberazione della Giunta provinciale per la gestione funzionalmente integrata dell'esercizio alberghiero con la porzione dell'edificio di cui alla lettera b). La deliberazione individua anche le tipologie di utilizzo, escluso quello abitativo, cui può essere destinata la porzione dell'edificio di cui alla lettera b). La deliberazione è adottata previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale.»

5. Il comma 1-*quinqües* dell'art. 13-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è abrogato.

6. Al comma 1-*sexies* dell'art. 13-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «compatibili con la destinazione alberghiera prevista dagli strumenti urbanistici» sono inserite le seguenti: «, salvo che il comune con variante al PRG non stabilisca diversamente, e comunque nel rispetto del piano urbanistico provinciale»;

b) le parole: «disposizioni adottate ai sensi del comma 1-*quater*, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni adottate ai sensi del comma 1-*quater*, lettere a), b) e b-bis)»;

c) le parole: «Nel caso di violazione delle prescrizioni sulla gestione funzionalmente integrata, il gestore dell'esercizio alberghiero e il proprietario della porzione dell'edificio di cui alla lettera b) del comma 1-*quater* corrispondono una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 7.000 euro ciascuno, ove responsabili della violazione. In caso di cambio d'uso realizzato in violazione delle condizioni e dei limiti di cui alla lettera c) del comma 1-*quater* resta ferma l'applicazione, in quanto compatibile, delle

sanzioni previste dai commi 9 e 10 dell'art. 57 e dal capo III del titolo VI della legge urbanistica provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di violazione delle prescrizioni sulla gestione unitaria il gestore dell'esercizio alberghiero è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 7.000 a 15.000 euro».

7. Alle domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1-*quinqües*, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 si continua ad applicare la disciplina previgente.

Art. 27.

Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei rifugi escursionistici il gestore del rifugio può affidare, con apposita convenzione, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta in alcuni spazi dell'esercizio, ad altri soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale). La convenzione è presentata contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 6-bis, comma 1, e deve essere di durata limitata. Ulteriori contenuti obbligatori possono essere stabiliti nel regolamento di esecuzione. Ai fini di questa legge ciascun soggetto gestore risponde direttamente dell'attività gestita nei confronti della pubblica amministrazione, fatta salva la responsabilità solidale del soggetto affidatario della gestione del rifugio.»

2. Al comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: «, elevabile al 90 per cento per i rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica» sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le iniziative previste dall'art. 24, commi 1 e 1-bis, che riguardano l'approvvigionamento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui di rifugi alpini, contributi in conto capitale in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile;».

3. Al comma 1-bis dell'art. 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per gli interventi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «La deliberazione prevista dal comma 1 individua gli interventi, tra quelli indicati»;

b) dopo le parole: «concorso del volontariato» sono inserite le seguenti: «, per i quali».



4. Al comma 1-ter dell'art. 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per gli» sono sostituite dalle seguenti: «La deliberazione prevista dal comma 1 individua gli interventi, tra quelli relativi agli»;

b) le parole: «con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica,» sono sostituite dalle seguenti: «, per i quali».

5. Il comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è sostituito dal seguente:

«2. Le agevolazioni disposte ai sensi di questa legge nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali, nei limiti stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 1.»

6. Fino alla data indicata nella prima deliberazione approvata ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 dopo l'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'art. 25 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal presente articolo.

Art. 28.

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Nel comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2011 le parole: «Nel caso di imprese le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*)» sono sostituite dalle seguenti: «Le agevolazioni sono concesse nei limiti di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato».

Art. 29.

Disposizioni per il finanziamento di impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026

1. La provincia, sentita la competente Commissione permanente del consiglio provinciale, può concorrere al finanziamento delle strutture sportive e di altre opere, attrezzature e impianti di competenza dei comuni connessi allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026, a valere sul fondo previsto dall'art. 16, comma 3-bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993). Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i criteri di finanziamento, che possono prevedere la copertura integrale dei costi.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.114.000 euro per l'esercizio 2021 e fino all'esercizio 2030 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 30.

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» sono inserite le seguenti: «e dal Comitato italiano paralimpico (CIP)».

2. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: «emanati dal CONI» sono inserite le seguenti: «, dal CIP».

3. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: «del CONI o un suo delegato» sono inserite le seguenti: «, il delegato provinciale del CIP o il soggetto da esso indicato».

4. All'art. 14 della legge provinciale sullo sport 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «promuove la propria candidatura» sono sostituite dalle seguenti: «promuove la candidatura»;

b) nel comma 1 dopo le parole: «di carattere» sono inserite le seguenti: «nazionale,»;

c) nel comma 2 le parole: «In occasione della formalizzazione della candidatura» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'organizzazione e lo svolgimento dei grandi eventi previsti dal comma 1»;


d) nel comma 2 le parole: «comprese le modalità di copertura della spesa e di organizzazione dell'evento» sono sostituite dalle seguenti: «anche finanziari, comprese l'entità e le modalità del sostegno finanziario provinciale e le modalità di organizzazione dell'evento».

5. Dopo l'art. 15 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto o l'accompagnamento di atleti). — 1. La Giunta provinciale può concedere un contributo, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammessa, alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti di età non superiore a quella stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera d), tenuto conto del numero di tesserati e delle attività delle società e associazioni richiedenti.»

6. Nel comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: «per fasce di età» sono inserite le seguenti: «e può essere erogato attraverso le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva che presentano domanda per tutte o parte delle associazioni o società sportive ad esse affiliate».

7. Nel comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: «riconosciute dal CONI» sono inserite le seguenti: «e dal CIP».



8. Nel comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale sullo sport 2016 le parole: «Le Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali».

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

10. Per i fini del comma 5, con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'esercizio 2019 sull'unità di voto 06.01 (Sport e tempo libero).

Art. 31.

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. L'art. 24.1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.1 (*Finanziamento di borse di studio per promuovere l'innovazione nei settori economici*). —

1. La provincia, anche mediante l'accesso a fondi europei, può partecipare al finanziamento di borse di studio o assegni di ricerca della durata massima di tre anni promossi dall'Università degli studi di Trento, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del secondo ciclo operanti sul territorio provinciale che comprendono nei piani di studio discipline economiche, dalle fondazioni previste dall'art. 33, comma 1, lettera *b*), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per favorire l'innovazione nei settori economici anche attraverso la nascita di nuove idee imprenditoriali. A tal fine possono essere utilizzate le risorse stanziare sul fondo previsto dall'art. 33, comma 1, lettera *a*), della presente legge. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.»

2. Dopo l'art. 34-*quinquies* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

«Art. 34-*sexies* (*Strumenti di favore della finanza d'impresa*). — 1. La provincia promuove interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese operanti nel territorio provinciale mediante l'introduzione di nuovi modelli di sostegno e l'istituzione di nuove possibilità per il finanziamento e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese, anche attraverso la partecipazione a fondi di garanzia.

2. Ai fini del comma 1 la provincia promuove accordi con enti e istituti nazionali e internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

4. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio 2019 sull'unità di voto 14.01 (Industria, PMI e artigianato). Alla copertura degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 provvede l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche con il proprio bilancio.

Art. 32.

Integrazione dell'art. 25 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore ortofrutticolo) della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale n. 9 del 2017, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le somme concesse e non utilizzate sono restituite alla provincia entro il 31 dicembre 2021, secondo modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, unitamente agli interessi maturati dalla data di entrata in vigore di questa legge. Se entro tale data si verifica una calamità riconosciuta eccezionale con deliberazione della Giunta provinciale, le predette somme possono essere utilizzate dagli enti beneficiari per le finalità di questo articolo conformemente a quanto previsto dalla medesima deliberazione. La provincia promuove la costituzione da parte degli enti bilaterali di un fondo rischi alimentato anche da risorse degli aderenti agli enti medesimi per le finalità di questo articolo, anche consentendo l'utilizzo a tale scopo delle risorse previste da questo comma.»

Art. 33.

Partecipazione della provincia all'Expo Dubai 2020

1. In relazione al rilevante interesse che l'evento «Expo Dubai 2020» assume in rapporto ai temi oggetto della manifestazione e al concreto interesse e contributo che a tale evento possono dare la provincia, l'Università degli studi di Trento, gli enti di ricerca e il sistema delle imprese che operano sul territorio provinciale, la provincia promuove forme di collaborazione con il comitato organizzatore, finalizzate a favorire la partecipazione del sistema economico trentino all'evento.

2. Il Presidente della provincia è autorizzato a sottoscrivere gli atti e gli accordi con gli enti pubblici e privati per il loro coinvolgimento nel conseguimento dei fini del comma 1.


3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'esercizio 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 sull'unità di voto 14.01 (Industria, PMI e artigianato).

Art. 34.

Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 2009 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può disciplinare l'inserimento degli obblighi previsti dal comma 2, secondo criteri di gradualità, nell'ambito di convenzioni, sistemi di accreditamento, criteri di finanziamento o direttive, comunque denominate, approvate dalla provincia o dagli enti locali in relazione all'affidamento di servizi o al finanziamento di attività che comprendono anche il servizio di ristorazione, compreso quello svolto all'interno di strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, scolastiche e formative. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 e dalla normativa provinciale in materia di appalti di servizi e di forniture per i soggetti a cui tali disposizioni si applicano direttamente.»



Art. 35.

Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013)

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «in materia di ambiente» sono inserite le seguenti: «, sviluppo sostenibile»;

b) nella lettera a-bis) le parole: «e il Parco nazionale dello Stelvio» sono sostituite dalle seguenti: «, il Parco nazionale dello Stelvio e il patrimonio Dolomiti UNESCO»;

c) dopo la lettera j) è inserita la seguente:

«j-bis) la realizzazione delle iniziative contemplate nella strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile a seguito dell'approvazione dell'«Agenda 2030»».

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 sull'unità di voto 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale).

Art. 36.

Integrazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Dopo l'art. 97-ter, nella parte III, del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

«Art. 97-quater (Disposizioni finali e transitorie). —

1. Entro il 31 dicembre 2020 la provincia, nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'art. 64, comma 2-bis, provvede ad aggiornare la pianificazione delle discariche di rifiuti inerti superiori a 300.000 metri cubi di volume utile contenute nel piano stralcio approvato dalla provincia. L'aggiornamento valuta anche le previsioni della vigente pianificazione comprensoriale inerenti le predette discariche. A seguito dell'aggiornamento di cui al presente comma, cessano di trovare applicazione le disposizioni dei piani comprensoriali relative alle discariche previste da questo comma. L'aggiornamento può essere definito anche attraverso piani stralcio definiti con riguardo a specifiche aree territoriali. I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle discariche in corso alla data di entrata in vigore di questo articolo e quelli presentati successivamente a tale data restano sospesi fino all'adozione dell'aggiornamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.»

Art. 37.

Modificazioni dell'art. 64 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Alla lettera l) del comma 5 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nonché di linee elettriche aeree» sono soppresse;

b) dopo le parole: «che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione» sono inserite le seguenti «, nonché delle linee elettriche aeree.».

2. Il comma 1 è efficace a decorrere dal 12 giugno 2019.

Art. 38.

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»

1. Dopo il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:


«6.1. Per promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e favorire il ripopolamento delle zone di montagna periferiche, ITEA s.p.a. può partecipare, in collaborazione con la provincia e con gli enti locali, alla realizzazione di progetti sperimentali volti a sostenere i progetti di vita e indipendenza abitativa dei nuclei familiari e dei giovani, mediante la messa a disposizione, anche a titolo gratuito, di alloggi non locati o rimasti invenduti, per un periodo continuativo di almeno cinque anni. Possono essere messi a disposizione anche alloggi non locati o rimasti invenduti per un periodo inferiore a cinque anni se inseriti nello stesso edificio interessato dal progetto sperimentale e comunque in misura pari o inferiore al numero degli alloggi già oggetto dell'iniziativa.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'accesso al contributo integrativo sono richiesti, in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 2, anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Questo comma non si applica per il mantenimento del beneficio.»

3. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «dei requisiti di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 2-bis».

4. Nel comma 5-ter 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «dall'art. 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5, commi 2 e 2-bis».



5. Dopo la lettera *c-bis*) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserita la seguente:

«*c-ter*) assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

6. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per l'accesso agli alloggi di cui al comma 1 sono richiesti, in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 2, anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 4 del 2019. Questo comma non si applica per la permanenza nell'alloggio e nel caso di subentro.»

7. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«5.1. Il titolare del contratto di locazione o il soggetto assegnatario di un alloggio in proprietà o in gestione di ITEA s.p.a. è responsabile del rispetto delle norme di condotta e di uso dell'alloggio e delle parti comuni stabilite nel regolamento delle affittanze approvato da ITEA s.p.a. Nel caso di violazione di queste norme da parte del titolare o dell'assegnatario, dei componenti del suo nucleo familiare e dei soggetti temporaneamente ospitati si applica quanto previsto dall'art. 6-*bis* 1.»

8. Al comma 5-*bis* dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alla lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere *b*) e *b-bis*)»;

b) dopo le parole: «previsti dal regolamento di esecuzione.» sono inserite le seguenti: «Se, nei casi previsti dall'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013, il locatario è condannato, anche in via non definitiva, o nei suoi confronti è stata applicata la pena su richiesta delle parti, i componenti del nucleo familiare previsti dal regolamento di esecuzione hanno titolo al subentro nel contratto di locazione anche se privi dei relativi requisiti e condizioni; in tal caso, fermo restando l'aggiornamento annuale del canone di locazione, i requisiti per la permanenza nell'alloggio devono sussistere a partire dalla verifica dei medesimi nel secondo anno successivo a quello del subentro secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.»

9. Alla lettera *b*) del comma 2-*ter* dell'art. 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «una diffida scritta da Itea s.p.a.» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 6-*bis* 1, comma 3»;

b) le parole: «; decorsi i termini stabiliti nella diffida, se è accertato il persistere delle violazioni è attivato il procedimento di revoca disciplinato dall'art. 5, commi 5-*bis* e 5-*ter*» sono soppresse.

10. Dopo l'art. 6-*bis* della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis* 1 (Carta dell'inquilino). — 1. A ogni nucleo familiare occupante un alloggio in proprietà o in gestione di Itea s.p.a. è attribuita la carta dell'inquilino, riportante un credito espresso da un punteggio pari a trenta punti.

2. Nel caso di violazione del contratto di locazione o del regolamento delle affittanze da parte dei soggetti previsti dall'art. 5, comma 5.1, Itea s.p.a. invia all'interessato una lettera di contestazione della violazione assegnando un congruo termine per la cessazione della condotta trasgressiva e la rimozione dei suoi effetti. Entro questo termine l'interessato può presentare eventuali controdeduzioni; se le controdeduzioni non sono presentate o accolte, Itea s.p.a. dispone la decurtazione del credito per l'ammontare dei punti indicati dal regolamento per ogni infrazione. Il regolamento delle affittanze non può prevedere una decurtazione superiore a quindici punti per ogni violazione.

3. Alla scadenza del termine assegnato ai sensi del comma 2, se è accertato il persistere della violazione, Itea s.p.a. diffida l'interessato ai sensi dell'art. 6, comma 2-*ter*, lettera *b*).

4. Al nucleo familiare è attribuito un incremento di due punti ogni due anni se durante tale periodo non sia incorso in alcuna violazione del contratto di locazione o del regolamento delle affittanze, fino al raggiungimento del punteggio massimo di 40 punti; il primo incremento del punteggio è attribuito, in presenza delle predette condizioni, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo.

5. Nel caso di esaurimento del credito della carta dell'inquilino, Itea s.p.a. propone all'ente locale competente l'adozione del provvedimento di revoca disciplinato dall'art. 5, comma 5-*ter*.)

11. Al comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) condanna, anche non definitiva, o applicazione della pena su richiesta delle parti del soggetto assegnatario nei casi previsti dall'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013;»

b) nella lettera *c*) le parole: «gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «l'esaurimento del credito della carta dell'inquilino prevista dall'art. 6-*bis* 1 o altre gravi violazioni delle condizioni contrattuali»;

c) nel numero 1) della lettera *d-bis*) le parole: «di almeno novanta giorni senza autorizzazione di Itea s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno sessanta giorni senza autorizzazione di Itea s.p.a. e negli altri casi previsti dal regolamento di esecuzione»;

d) il numero 5) della lettera *d-bis*) del comma 3 è sostituito dal seguente:

«5) uso improprio e illecito dell'alloggio, delle sue pertinenze o delle parti comuni perché destinati, anche in parte, a finalità diverse rispetto a quelle abitative o perché in essi si svolgono attività illecite accertate dai competenti organi di polizia giudiziaria, o perché sono utilizzati come base operativa di attività in contrasto con la normativa penale.»

12. Nel comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 dopo le parole: «secondo e terzo periodo.» sono inserite le seguenti: «Il provvedimento di revoca è ritirato se il nucleo dimostra entro la scadenza del predetto termine di essere rientrato nel limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza negli alloggi purché l'assegnatario, al di fuori dei casi di decesso e di separazione legale, continui a far parte del nucleo medesimo.»



13. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«5.1. Nei casi di revoca previsti dal comma 3, lettera *b-bis*), i componenti del nucleo familiare previsti dal regolamento di esecuzione hanno titolo a stipulare con ITEA s.p.a. un contratto di locazione secondo quanto previsto dall'art. 5.»

14. Le modificazioni della legge provinciale n. 15 del 2005 apportate dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano alle domande di alloggio e di contributo integrativo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge o presentate a seguito dell'approvazione di bandi già pubblicati alla medesima data.

Art. 39.

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Misure per la natalità*). — 1. La provincia, al fine di perseguire e promuovere le azioni del sistema integrato delle politiche familiari previsto dall'art. 2, comma 2, approva un piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, per contrastare il calo demografico.

2. Il piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, approvato con deliberazione della Giunta provinciale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, è finalizzato a:

a) modulare misure di sostegno al reddito rivolte alle famiglie, promuovendo forme di premialità variabili in funzione del numero dei figli, della territorialità e della permanenza sul territorio;

b) facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro in una logica di continua innovazione, per sostenere l'occupazione femminile, la residenza sui territori e i consumi;

c) sviluppare il sistema trentino qualità famiglia di cui al capo IV;

d) ampliare le opportunità a favore dei giovani maggiorenni per favorire il processo di indipendenza dal nucleo familiare e la realizzazione del loro progetto di vita;

e) rafforzare le reti familiari, extra-familiari e l'associazionismo familiare.

3. Per i fini del comma 2, lettera *a)*, la provincia concede in via straordinaria, ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, un assegno di natalità, per la durata massima di trentasei mesi a decorrere dal mese successivo a quello della nascita. L'assegno è concesso anche in caso di adozione, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ingresso nel nucleo familiare e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

4. Con uno o più regolamenti sono individuate le condizioni e i requisiti di accesso all'assegno di natalità previsto dal comma 3. Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve aver maturato una residenza anagrafica continuativa in Provincia di Trento di almeno cinque anni negli ultimi dieci, nonché i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'art. 2, com-

ma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Ai soli fini del computo della residenza resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000). Resta fermo in ogni caso il requisito della residenza in Provincia di Trento ai fini della presentazione della domanda e per il mantenimento del beneficio.


5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, tenuto conto della condizione economica familiare del nucleo, i criteri per determinare l'assegno di natalità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per l'erogazione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni dello Stato aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione. I requisiti per l'accesso all'assegno di natalità e gli elementi per la determinazione della relativa misura possono essere dedotti dalla domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale previsto dall'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

6. L'importo annuo massimo dell'assegno di natalità che può essere riconosciuto è di 1.200 euro per il primo figlio del nucleo, 1.440 euro per il secondo e 2.400 euro a partire dal terzo figlio del nucleo. La deliberazione prevista dal comma 5 può stabilire che una quota dell'assegno di natalità sia graduata in base a indicatori che tengano conto del numero di anni di residenza in Provincia di Trento superiori ai cinque necessari per l'accesso al beneficio e del grado di sviluppo territoriale rispetto alla localizzazione della residenza.

7. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 è competente alla concessione e erogazione dell'assegno di natalità.

8. Per realizzare le finalità del comma 2, lettera *b)*, dirette a promuovere la conciliazione vita - lavoro e a sostenere la crescita dell'occupazione femminile, la provincia può intervenire sulla quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'art. 28, comma 2, lettera *b)*, della legge provinciale n. 20 del 2016 con un finanziamento straordinario finalizzato all'ulteriore riduzione della tariffa mensile unica provinciale per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia.

9. La deliberazione prevista dal comma 5 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto da quest'articolo. La domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale di cui all'art. 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 presentata nell'anno 2019 per ottenere il beneficio nell'anno 2020 è ritenuta valida anche ai fini della concessione dell'assegno di natalità previsto da quest'articolo, ferma restando l'integrazione riferita al requisito della residenza.»



2. All'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. La provincia può riconoscere un contributo per sostenere il costo degli operatori che supportano la realizzazione del distretto, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.»;

b) al comma 5 le parole: «Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale in materia.» sono soppresse.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A sono autorizzate le variazioni alla spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie).

4. Per i fini di cui al comma 2 con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per famiglie).

Art. 40.

Modificazioni dell'art. 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19 e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «l'assegno viene sospeso» sono inserite le seguenti: «, tranne i casi nei quali il superamento di detto limite riguardi uno o più ricoveri ospedalieri di un assistito minorenne e l'ospedale attesti formalmente, con riferimento almeno al periodo successivo al novantesimo giorno, la necessità della presenza continuativa di un genitore a supporto dell'assistenza e delle cure prestate»;

b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «previste da questo comma» sono inserite le seguenti: «, ovvero dal giorno successivo alla scadenza del maggior periodo attestato in caso di un assistito minorenne».

2. Le modificazioni alla legge provinciale n. 15 del 2012, apportate dal comma 1, decorrono dal 1° gennaio 2019.

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 41.

Misure per la promozione del lavoro femminile

1. Per la determinazione della quota dell'assegno unico diretta a soddisfare i bisogni particolari della vita finalizzati alla cura, educazione ed istruzione dei figli, con riguardo alle famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni, la Giunta provinciale può incrementare la deduzione per i redditi da lavoro femminile, in sede di definizione dei criteri relativi agli oneri deducibili dal reddito del nucleo familiare per la valutazione della condizione economica ai sensi dell'art. 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie).

Art. 42.

Valutazione di fattibilità di ulteriori misure per la conciliazione famiglia-lavoro

1. La provincia effettua un'analisi delle possibili modalità di intervento al fine di promuovere il progressivo avvicinamento tra il trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori del settore privato e quello del settore pubblico relativamente ai diritti spettanti in caso di maternità. L'analisi, volta all'introduzione di specifiche misure nell'ambito della manovra finanziaria per l'anno 2020, è effettuata con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali ed è diretta, in particolare, ad approfondire l'efficacia delle misure in relazione all'obiettivo di favorire la maternità, tenuto conto di quelle già attivate, e a valutarne gli impatti finanziari sul bilancio e la relativa sostenibilità.

Art. 43.

Modificazione dell'art. 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, concernente «Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani) e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'art. 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)»


1. Nel comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale n. 6 del 2018 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Art. 44.

Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)

1. Dopo l'art. 14, nel capo III, della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis* (Nucleo di valutazione). — 1. Per la valutazione dei progetti di cooperazione internazionale previsti dalla vigente normativa provinciale ai fini del relativo finanziamento, è costituito per la durata della legislatura un nucleo di valutazione composto da tre esperti in materia di cooperazione allo sviluppo di comprovata esperienza e competenza. Il nucleo può avvalersi di personale provinciale che abbia le competenze tecniche utili. Il nucleo, su richiesta della Giunta, può esprimere parere sugli atti di indirizzo di cui all'art. 12 e può partecipare agli eventi di restituzione alla comunità trentina degli esiti degli interventi effettuati, organizzati almeno ogni tre anni dalla struttura provinciale competente in materia di cooperazione allo sviluppo. Ai componenti del nucleo spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'art. 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).»



2. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 è inserito il seguente:

«2-bis. La deliberazione della Giunta provinciale che fissa i criteri per l'attribuzione di agevolazioni ad interventi di sostegno alla cooperazione internazionale per lo sviluppo è adottata sentito l'organismo che raggruppa il maggior numero di soggetti con sede nel territorio provinciale che hanno realizzato tali interventi negli ultimi due anni rispetto all'adozione del provvedimento della Giunta.»

3. Il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 è sostituito dal seguente:

«1. Per contribuire a realizzare un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli la provincia destina alle attività di solidarietà internazionale una quota di risorse la cui entità è definita annualmente dalla legge di bilancio o di assestamento.»

4. Le modificazioni della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 apportate dai commi 1 e 3 si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2019.

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 45.

Modificazioni dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

1. Al comma 2-bis dell'art. 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) dopo le parole: «una parte di questa documentazione,» sono inserite le seguenti: «determinata con deliberazione della Giunta provinciale anche con riferimento ai casi, alle tipologie e al valore massimo di spesa,»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dalla documentazione individuata dalla Giunta provinciale con riferimento a casi, tipologie e valore massimo di spesa compresa quella eventualmente risultante da revisione contabile.»

2. Le modificazioni dell'art. 20 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 apportate dal comma 1 si applicano ai bandi approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «del fondo sanitario provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «degli stanziamenti destinati a garantire i livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza».

2. Nel comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «Le singole strutture accreditate, sulla base delle direttive provinciali, stipulano accordi contrattuali con la comunità di appartenenza e con l'azienda provinciale per i servizi sanitari per gli aspetti

relativi alla fornitura diretta di beni e prestazioni sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «L'azienda provinciale per i servizi sanitari, sulla base di direttive provinciali, stipula accordi contrattuali con le singole strutture accreditate».

3. All'art. 16 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) i trasferimenti all'azienda provinciale per i servizi sanitari destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 17 e le prestazioni aggiuntive previste dal comma 5;»

b) alla fine del comma 5 sono inserite le parole: «Al finanziamento delle prestazioni aggiuntive si provvede mediante gli stanziamenti iscritti in un apposito programma dello stato di previsione della spesa del bilancio della provincia.»

4. All'art. 17 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Finanziamento a garanzia dei livelli essenziali di assistenza»;

b) nel comma 1 le parole: «il fondo sanitario provinciale. Il fondo è iscritto in apposite unità previsionali di base» sono sostituite dalle seguenti: «gli stanziamenti iscritti in un apposito programma»;

c) nel comma 2 le parole: «del fondo fra provincia, azienda provinciale per i servizi sanitari e altri enti o soggetti, i principi e gli eventuali vincoli di utilizzo delle quote di fondo» sono sostituite dalle seguenti: «destinate ai livelli essenziali di assistenza fra Azienda provinciale per i servizi sanitari e altri enti o soggetti, i principi e gli eventuali vincoli di utilizzo delle quote»;

d) nel comma 2 le parole: «La Giunta provinciale adotta il piano degli investimenti per l'edilizia sanitaria ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di programmazione.» sono soppresse;

e) nel comma 3 le parole: «del fondo sanitario provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «degli stanziamenti previsti da quest'articolo»;

f) il comma 4 è abrogato.

5. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria e quelle relative» sono soppresse.


6. L'art. 19-ter della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogato.

7. All'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «Per favorire la progressiva armonizzazione delle condizioni economico-normative applicate dai soggetti accreditati al loro personale, la provincia promuove un tavolo di confronto e approfondimento tra le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative e le associazioni rappresentative dei soggetti accreditati.» sono soppresse;

b) nel comma 5-bis le parole: «e dell'art. 15 della presente legge» sono soppresse.

8. Alla fine del comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: «Al finanziamento delle attività previste da questo comma si provvede mediante gli stanziamenti iscritti in un apposito programma dello stato di previsione della spesa di bilancio della provincia.»



9. Nel comma 5 dell'art. 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «, stabilendo inoltre le modalità di assegnazione dei fondi, distinti per la parte corrente e per la parte in conto capitale. All'erogazione dei fondi si provvede in via anticipata in relazione a periodici fabbisogni di cassa» sono soppresse.

10. Nel comma 6 dell'art. 41 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «sul fondo sanitario provinciale» sono soppresse.

11. Nel comma 7 dell'art. 44 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «In relazione alla carenza di medici di continuità assistenziale, fino alla definizione dei criteri per l'inserimento nella graduatoria provinciale, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'azienda può attribuire loro incarichi a tempo determinato per garantire il servizio di continuità assistenziale, prescindendo dai limiti temporali previsti per questi medici dalla disciplina contrattuale vigente.» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione alla contingente carenza di medici di medicina generale, in attesa della definizione dei criteri per l'inserimento nella graduatoria provinciale, per garantire il servizio di continuità assistenziale, l'azienda può attribuire gli incarichi previsti dall'art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto di quanto previsto da quest'ultimo articolo. Nell'attribuzione degli incarichi di cui al presente comma, l'azienda promuove la conciliazione tra le esigenze lavorative e lo studio necessario per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.»

12. Dopo il comma 6-*quater* dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«6-*quinqües*. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline, per garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale, l'azienda provinciale per i servizi sanitari può affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non ci sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi hanno durata massima di un anno; possono essere affidati nuovi incarichi annuali allo stesso soggetto se persistono le condizioni del precedente periodo.»

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'azienda provinciale per i servizi sanitari con il suo bilancio.

Art. 47.

Modificazione dell'art. 3-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

1. Nel comma 2-*bis* dell'art. 3-*bis* della legge provinciale n. 6 del 1998 le parole: «direttive previste dall'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.» sono sostituite dalle seguenti: «direttive provinciali».

Art. 48.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Alla fine della lettera *c*) del primo comma dell'art. 4 della legge provinciale sul lavoro 1983 sono inserite le parole: «e favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento o sindrome di Asperger, anche mediante l'integrazione tra servizi pubblici e di questi con i soggetti privati e con il privato sociale».

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 49.

Disposizioni per il monitoraggio dell'apprendimento delle lingue straniere

1. La provincia provvede, anche attraverso l'istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE), a monitorare l'attuazione dell'offerta didattica programmata dalle istituzioni scolastiche e formative con riferimento alle lingue straniere, nell'ottica di perseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dalle norme provinciali. La Giunta informa annualmente il consiglio provinciale sugli esiti del monitoraggio.


Art. 50.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

3. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.



Art. 51.

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella E.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella E.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 52.

*Disposizioni per l'assestamento
del bilancio di previsione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2019-2021, di cui all'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 2018, n. 16 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021».

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2019: in termini di competenza + 264.352.968,25 euro; in termini di cassa + 907.957.849,44 euro;

b) anno 2020: in termini di competenza + 15.925.743,67 euro;

c) anno 2021: in termini di competenza + 3.800.299,39 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021», previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2019-2021.

4. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto 2018 e l'ammontare dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione 2019 sono riportate nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021».

Art. 53.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 6 agosto 2019

Il Vicepresidente della Provincia: TONINA

19R00371

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 luglio 2019, n. 20.

Modifiche al regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione italiana e disposizioni connesse.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto-Adige n. 32/Sez. Gen. dell'8 agosto 2019)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del
23 luglio 2019, n. 619;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al fine di una migliore leggibilità del presente regolamento, il decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 20, è di seguito denominato decreto.

Art. 2.


Modifiche dell'articolo 2

1. L'alinea del comma 2 dell'art. 2 del decreto è così sostituito:

«2. Alla Direzione Istruzione e Formazione italiana sono assegnate le sottoindicate unità organizzative con le seguenti denominazioni giuridiche:»

2. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 2 del decreto le parole: «delle Ripartizioni» sono sostituite con le parole: «della Ripartizione 17 — Intendenza scolastica italiana».

3. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 2 del decreto le parole: «In den Abteilungen und» sono sostituite con le parole: «In der Abteilung 17 — Italienisches Schulamt und in den».



Art. 3.

Modifiche dell'articolo 3

1. Nel testo italiano della lettera *e*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto le parole: «delle Ripartizioni» sono sostituite con le parole: «della Ripartizione 17 — Intendenza scolastica italiana».

2. Nel testo tedesco della lettera *e*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto le parole: «die Abteilungen» sono sostituite con le parole: «die Abteilung 17 — Italienisches Schulamt».

Art. 4.

Modifica dell'articolo 7

1. Nella lettera *e*) del comma 2 dell'art. 7 del decreto le parole: «alle Ripartizioni» sono sostituite con le parole: «alla Ripartizione 17 — Intendenza scolastica italiana».

Art. 5.

Modifiche dell'articolo 8

1. Nel comma 4 dell'art. 8 del decreto la parola: «Ripartizioni» è sostituita con le parole: «alla Ripartizione 17 — Intendenza scolastica italiana».

2. Nella lettera *d*) del comma 5 dell'art. 8 del decreto le parole «in cooperazione con la Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica» sono soppresse.

3. La prima frase della lettera *d*) del comma 7 dell'art. 8 del decreto è così sostituita: «istruttoria delle domande di contributo e di vantaggi economici comunque denominati presentate da:».

4. Il numero 1 della lettera *d*) del comma 7 dell'art. 8 del decreto è così sostituito:

«1) persone singole per la partecipazione a percorsi di formazione continua nonché a tirocini di orientamento per giovani e adulti;».

Art. 6.

Modifiche dell'articolo 11

1. Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 del decreto le parole: «alla Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto è così sostituito:

«2. Se presentati di concerto, i decreti e le proposte di deliberazione sono visti, per la legittimità, sia dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione 17 — Intendenza scolastica italiana sia dal Direttore/dalla Direttrice della relativa Direzione provinciale.».

3. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 11 del decreto le parole «, il Convitto provinciale “Damiano Chiesa» sono soppresse.

4. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 11 del decreto è così sostituita:

«a) 17.1 — Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica;».

5. Al termine della lettera *d*) del comma 3 dell'art. 11 del decreto il punto è sostituito nel testo italiano da un punto e virgola e nel testo tedesco da una virgola. Dopo la suddetta lettera *d*) è inserita la seguente lettera *e*):

«e) 17.5 — Ufficio Aggiornamento e didattica;»

6. Dopo la nuova lettera *e*) del comma 3 dell'art. 11 del decreto è aggiunta la lettera *f*):

«f) 17.6 — Ufficio Formazione professionale.».

7. Il numero 7 della lettera *e*) del comma 4 dell'art. 11 del decreto è così sostituito:

«7) aggiornamento del personale ispettivo, dirigente e docente e ricerca pedagogica;».

8. Dopo il numero 7 della lettera *e*) del comma 4 dell'art. 11 del decreto è aggiunto il seguente numero 8:

«8) formazione e orientamento al lavoro, formazione continua sul lavoro e apprendistato.».

Art. 7.

Modifiche dell'articolo 12

1. La rubrica dell'art. 12 del decreto è così sostituita: «Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica».

2. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 12 del decreto le parole: «Progettualità scolastica» sono sostituite con le parole: «Ordinamento e progettualità scolastica».

Art. 8.

Modifiche dell'articolo 15

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 15 del decreto è così sostituita:

«a) finanziamento dei circoli dell'infanzia, delle scuole a carattere statale e professionali (disciplina, controllo e consulenza);».

2. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 15 del decreto è così sostituita:

«h) gestione degli stanziamenti di bilancio della Direzione Istruzione e Formazione italiana;».

3. La lettera *j*) del comma 1 dell'art. 15 del decreto è così sostituita:

«j) contrattazione decentrata in materia di ore straordinarie e missioni del personale docente e dirigente delle scuole a carattere statale;».

4. Dopo la lettera *j*) del comma 1 dell'art. 15 del decreto è aggiunta la seguente lettera *k*):

«k) aule scolastiche ed edilizia scolastica.».


Art. 9.

Ufficio Aggiornamento e didattica

1. Dopo l'art. 15 del decreto è inserito il seguente articolo 15-bis:

«Art. 15-bis. (Ufficio Aggiornamento e didattica). — 1. L'Ufficio 17.5 - Aggiornamento e didattica ha le seguenti competenze:

a) elaborazione del piano provinciale di aggiornamento per il personale ispettivo e il personale dirigente e docente delle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado in lingua italiana e delle altre scuole della Direzione Istruzione e Formazione italiana;



b) programmazione e svolgimento di corsi di aggiornamento della Direzione Istruzione e Formazione italiana;

c) consulenza e sostegno alle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado in lingua italiana e delle altre scuole della Direzione Istruzione e Formazione italiana nello sviluppo organizzativo e nello sviluppo dell'attività didattica e formativa;

d) sviluppo di azioni didattiche, formative e di ricerca nonché di progetti per le scuole;

e) liquidazione della spesa relativa alle competenze di cui alle lettere da a) a d).

2. La programmazione delle attività di competenza dell'Ufficio 17.5 - Aggiornamento e didattica avviene in sinergia con la Direzione provinciale Scuole, con il supporto delle ispettrici e degli ispettori scolastici.»

Art. 10.

Ufficio Formazione professionale

1. Dopo il nuovo art. 15-bis del decreto è inserito il seguente art. 15-ter:

«Art. 15-ter. (*Ufficio Formazione professionale*). — 1. L'Ufficio 17.6 - Formazione professionale ha le seguenti competenze:

a) assistenza tecnica e amministrativa nell'ambito della formazione professionale:

1) alla Direzione provinciale, alle strutture formative e alla biblioteca specialistica;

2) nella realizzazione di:

2.1) progetti didattici;

2.2) azioni di formazione al lavoro, sul lavoro, di qualificazione professionale, di formazione iniziale e apprendistato;

2.3) tirocini di orientamento per giovani e adulti;

b) rilevazioni statistiche nel settore della formazione professionale;

c) liquidazione di contributi e vantaggi economici comunque denominati nonché delle spese di cui alle lettere a) e b).».

Art. 11.

Modifica dell'articolo 18

1. Dopo il comma 3 dell'art. 18 del decreto è aggiunto il seguente comma 4:

«4. I contratti attivi e passivi, stipulati dalle unità organizzative della Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana in favore del Convitto provinciale "Damiano Chiesa" fino al 31 agosto 2019, continuano ad essere amministrati dalle medesime unità organizzative fino alla loro scadenza.».

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante: «Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio».

1. Nel comma 2 dell'art. 17-bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, le parole: «la Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana» sono sostituite con le parole: «un'istituzione scolastica in lingua italiana, individuata con decreto del direttore/della direttrice della Direzione Istruzione e Formazione italiana.».

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. Le dirigenti ed i dirigenti in servizio della Direzione Istruzione e Formazione italiana assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle unità organizzative che succedono alle rispettive attuali unità organizzative.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del decreto;

b) le lettere f) e g) del comma 5 dell'art. 8 del decreto;

c) il comma 6 dell'art. 8 del decreto;

d) l'art. 10 del decreto;

e) il comma 1 dell'art. 16 del decreto;

f) il comma 2 dell'art. 18 del decreto.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019.


3. L'art. 6, commi 6 e 8, l'art. 8, commi 1 e 2, l'art. 10 e l'art. 14, comma 1, lettere b) e c), trovano applicazione dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 luglio 2019

Il vicepresidente della Provincia: SCHULER

19R00373



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2019, n. 14.

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 25 del 9 agosto 2019).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, nel riconoscere il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, disciplina le competenze e le modalità di intervento degli enti operanti nel settore socio-abitativo al fine di improntare la loro azione al conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale delle politiche abitative.

2. La presente legge disciplina il riordino istituzionale e organizzativo delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) mediante la definizione degli organi, delle loro funzioni e attività, al fine di uniformare gli strumenti di attuazione e le modalità di gestione del patrimonio immobiliare dalle stesse gestito.

3. La gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità allo scopo di ottimizzare le risorse impiegate nel perseguimento delle finalità istituzionali.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER

Art. 2.

Aziende territoriali per l'edilizia residenziale

1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale Alto Friuli, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, di seguito, Ater, istituite con l'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integra-

zioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), sono enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza e al controllo della Regione.

2. Entro il 1° marzo 2020 l'Ater Alto Friuli è accorpata mediante fusione per incorporazione nell'Ater Udine che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e ne mantiene i presidi territoriali.

3. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle Ater ed è redatto secondo lo schema-tipo di statuto predisposto dalla Regione. Esso è adottato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di edilizia.

4. Alle Ater si applica la disciplina generale delle persone giuridiche del libro V, titolo V, capo V, del codice civile per quanto compatibile.

5. Le Ater costituiscono un sistema unico a livello regionale e, a tal fine, per una maggior efficienza e contenimento della spesa privilegiando, altresì, le competenze e le professionalità rinvenibili al proprio interno, gestiscono unitariamente, convenzionandosi tra loro, le seguenti funzioni: programmazione economica e finanziaria e gestione contabile e di bilancio, gestione e formazione del personale, uffici legali, procedimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, servizi informatici e trattamento degli utenti in essere e potenziali. Possono inoltre gestire unitariamente progettazione e direzione lavori e sicurezza e collaudo. Devono, altresì, uniformare le procedure di gara e i contratti.

6. Le Ater amministrano il patrimonio edilizio alle stesse attribuito, sia in proprietà sia in gestione, e hanno competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali, così come definite all'entrata in vigore della presente legge. L'Ater Udine dalla data di intervenuta incorporazione di cui al comma 2 ha competenza anche sulla circoscrizione elettorale di Tolmezzo.

Art. 3.


Funzioni delle Ater

1. Le Ater concorrono a realizzare gli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), e, in particolare, provvedono a:

a) realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;

b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell'edilizia residenziale universitaria;

c) realizzare per conto degli Enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;



d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e di privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione anche degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso;

e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi;

f) fornire assistenza tecnica e amministrativa retribuita a enti pubblici nel settore dell'edilizia;

g) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, ai soli fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle;

h) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative per il tramite dei Tavoli per le politiche abitative di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2016;

i) partecipare con soggetti privati a iniziative nel settore del recupero edilizio e urbano;

j) promuovere, nell'ambito dei Tavoli di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2016, progetti per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell'abitare negli edifici a prevalente proprietà Ater;

k) concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale per lo svolgimento di attività non lucrative; i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario;

l) svolgere ogni altra funzione loro attribuita da leggi statali o regionali.

2. Per le attività di cui al comma 1, in caso di reciproca prestazione di servizio, le Ater possono richiedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'attività svolta dalle Ater sulla base degli accordi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2016 è resa a titolo gratuito e non prevede compensi.

3. L'acquisto di alloggi per le finalità di cui al presente articolo può essere attuato dalle Ater esclusivamente per immobili privi di caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale n. 1072/1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1969, n. 218.

Art. 4.

Organi delle Ater

1. Sono organi delle Ater:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio unico dei revisori dei conti.

Art. 5.

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ater, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'Ater e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi della Regione in materia di edilizia sovvenzionata individuati nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2016.

2. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione che lo sceglie tra i nominativi dei componenti proposti per il Consiglio di amministrazione. Con il medesimo atto viene indicato il nominativo del componente designato a funzioni di Presidente in caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente.

Art. 6.


Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Ater è nominato con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica per un periodo massimo di cinque anni ed è composto da tre componenti proposti dall'Assessore competente in materia di edilizia.

I componenti proposti al ruolo di Presidente devono aver svolto mansioni di direzione o consulenza amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private, ovvero essere stati amministratori di Enti locali territoriali o delle Ater regionali, ovvero essere liberi professionisti iscritti da almeno tre anni nel rispettivo ordine o collegio professionale di appartenenza. Gli altri componenti proposti devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere. All'incarico di componente del Consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di incandidabilità e incompatibilità.

2. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione della singola Ater aumenta di una unità in caso di estensione della relativa competenza territoriale ad altra circoscrizione elettorale.

3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere in carica o dal Collegio unico dei revisori dei conti. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.



4. Il Consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica consiglieri in numero almeno pari alla maggioranza dei componenti, ovvero l'Ater sia modificata nell'estensione della competenza territoriale, ovvero ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o grave violazione di leggi e regolamenti. Qualora il Consiglio di amministrazione decada, nelle more della sua ricostituzione, che deve avvenire entro il termine di sei mesi dall'adozione della pronuncia di decadenza, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria dell'Ater.

5. In caso di dimissioni, di decadenza, di sopravvenute cause di incompatibilità e in qualunque altro caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di amministrazione. Le sostituzioni sono effettuate con la medesima procedura di nomina del componente cessato dalla carica.

6. L'indennità annua di carica del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale in sede di nomina tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio dell'Ater. Gli importi delle indennità di carica sono determinati al lordo delle ritenute di imposta. Il presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle Ater e della Conferenza del sistema regionale delle Ater prevista dall'art. 9. Le indennità di carica possono essere aggiornate ogni triennio, in misura pari all'incremento ISTAT del periodo considerato, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione delle Ater:

- a) adotta lo statuto di cui all'art. 2, il regolamento di organizzazione e le eventuali modificazioni;
- b) approva il bilancio di previsione e il piano finanziario;
- c) approva il bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente;
- d) nomina e revoca il Direttore in attuazione dell'art. 8;
- e) attua gli indirizzi e gli obiettivi della Regione in materia di edilizia sovvenzionata individuati nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2016;
- f) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
- g) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Ater e degli organi collegiali delle Ater;
- h) approva il piano dei fabbisogni di personale;
- i) adotta i programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dimissioni e nuove realizzazioni di immobili.

Art. 8.

Direttore

1. La Giunta regionale individua un direttore per l'Ater di Trieste tra tre candidati proposti congiuntamente dai Consigli di amministrazione dell'Ater di Trieste e dell'Ater di Gorizia e un direttore per l'Ater di Udine tra tre candidati proposti congiuntamente dai Consigli di amministrazione dell'Ater di Udine e dell'Ater di Pordenone. I candidati sono proposti tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, delle politiche pubbliche, tecniche o economiche o diploma di laurea equipollente conseguito secondo l'ordinamento universitario ante riforma oppure laurea specialistica o magistrale equiparata, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno tre anni.

2. I direttori individuati al comma 1 sono nominati dai relativi Consigli di amministrazione, e svolgono le funzioni loro attribuite anche con riferimento alle Ater rispettivamente di Gorizia e di Pordenone sulla base di specifiche convenzioni allo scopo stipulate tra le Ater interessate. I direttori nominati, al fine di consentire in caso di assenza o impedimento lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, individuano un sostituto presso ciascuna singola Ater tra i dirigenti in servizio presso le Ater stesse.

3. Il rapporto di lavoro del direttore, che decorre dalla data di nomina e che ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza o decadenza del Consiglio di amministrazione, è regolato da contratto individuale, per la durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile una sola volta; l'incarico è conferito nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di inconfiribilità, incompatibilità e inelegibilità. L'incarico può essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su conforme deliberazione del Consiglio stesso.

4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento alle condizioni previste per gli enti del settore e a quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 2 e non può in alcun modo essere superiore a quello spettante ai direttori centrali della Regione.

5. Qualora il direttore sia dipendente di Ater, ovvero di ente del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia, istituito ai sensi art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'Ater.



6. In particolare il direttore:

a) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ater, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;

c) organizza l'Azienda assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Ater;

d) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto dell'Ater e dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'Ater.

7. Ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i provvedimenti di annullamento e revoca dell'assegnazione degli alloggi emessi dal direttore, decorsi i termini ivi previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non sia soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 9.

Conferenza del sistema regionale delle Ater

1. Al fine di effettuare analisi congiunte e adottare procedure e azioni omogenee e uniformi è istituita la Conferenza del sistema regionale delle Ater composta dai Presidenti dei Consigli di amministrazione e dai direttori delle singole aziende.

2. La Conferenza è convocata ogni tre mesi e ogni qual volta si reputi necessario assumere nuove determinazioni in ordine all'adozione di procedure, comportamenti, azioni da attuare in uniformità, omogeneità e sinergia.

3. Entro il mese di maggio di ciascun anno la Direzione centrale competente in materia di edilizia convoca la Conferenza in ordine all'attuazione del Piano annuale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 1/2016. La Direzione centrale convoca, altresì, la Conferenza ogni qual volta è necessario valutare la coerenza delle azioni poste in essere in osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 10.

Collegio unico dei revisori dei conti

1. È istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater del sistema regionale.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti. I revisori devono essere iscritti nei registri dei revisori contabili e sono nominati con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di edilizia. Con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità mensile di carica al lordo delle ritenute di imposta, il criterio per l'individuazione del rimborso annuale e del limite massimo dello stesso, spettante a ciascun componente effettivo per le spese accessorie e di missione.

3. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un componente effettivo è disposto il subentro di un componente supplente con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.

4. Il Collegio unico dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo generale sugli atti delle Ater che implicano impegni di bilancio in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile e valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.

5. Il Collegio unico dei revisori dei conti attesta la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio e comunica il risultato della verifica di cassa relazionando ai rispettivi presidenti dei Consigli di amministrazione con cadenza semestrale in ordine all'attività di controllo espletata.

6. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete il controllo contabile e il controllo legale ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.

7. Il presidente del Collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ater, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'assessore regionale competente in materia di edilizia al quale è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.

8. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.


9. Il Collegio di concerto con la Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'art. 9 elabora lo schema tipo del bilancio.

Art. 11.

Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi

1. Presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica per le azioni specificamente individuate nei regolamenti attuativi della legge regionale n. 1/2016.

2. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di edilizia. Con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute.



3. La Commissione dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di presidente;

b) dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

c) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale.

4. La Commissione è integrata di volta in volta dai sindaci dei Comuni ove hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso per la partecipazione alle sedute.

5. Con regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Ater.

Capo III

STRUMENTI FINANZIARI DELLE ATER

Art. 12.

Fonti di finanziamento

1. Le Ater provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

a) i finanziamenti dello Stato, della Regione, degli Enti locali e dell'Unione europea destinati all'edilizia socio-abitativa;

b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con i regolamenti di attuazione previsti dalla legge regionale n. 1/2016;

c) i finanziamenti di fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;

d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata;

e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;

g) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 3;

h) le sanzioni amministrative, di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di edilizia sovvenzionata, le cui funzioni per l'applicazione sono esercitate tramite le Ater; conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative in applicazione dell'art. 316-ter, secondo comma, del codice penale, per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.

Art. 13.

Fondo sociale

1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso ciascuna Ater è istituito un apposito Fondo sociale.

2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:

a) l'Ater mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari;

b) i Comuni relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio;

c) la Regione con finanziamenti all'uso stanziati periodicamente nel bilancio e con i criteri e le modalità indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 12 della legge regionale n. 1/2016 con riferimento all'azione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 1/2016.

3. Il Fondo sociale è destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata. Tali finanziamenti sono destinati anche a interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.

4. Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ater, sulla base dello schema proposto dalla Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'art. 9, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e approvato con delibera della Giunta regionale.

Art. 14.

Bilancio


1. Entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione e il piano finanziario.

2. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio relativo all'esercizio precedente.

3. I bilanci delle Ater sono predisposti in conformità al disposto del codice civile e allo schema tipo di cui all'art. 10, comma 9; i bilanci sono trasmessi alla competente struttura regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.

4. Le Ater, in quanto soggetti incaricati della gestione di servizi di interesse economico generale e percipienti compensazioni di servizio pubblico, redigono il bilancio in modo da individuare i costi imputabili ai servizi di interesse economico generale e verificare che l'importo delle compensazioni versate risulti corretto.

5. I bilanci sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Capo IV

FUNZIONE REGIONALE DI VIGILANZA SULLE ATER

Art. 15.

Vigilanza e controllo

1. Le Ater sono sottoposte alla vigilanza della Regione al fine dell'accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. La Giunta regionale, tramite l'assessore competente in materia di edilizia, può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1.

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative ai bilanci, ai piani finanziari, ai piani di vendita, ai regolamenti, ai programmi di attività edile e manutentiva, alle piante organiche e agli incarichi dirigenziali sono trasmesse alla Direzione centrale competente in materia di edilizia. In assenza di osservazioni da parte della Regione, da esprimersi entro quindici giorni dalla data del ricevimento, le deliberazioni diventano esecutive.

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9/2014 CONCERNENTI LE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16.

Modifiche all'art. 1-quinquies della legge regionale n. 9/2014

1. Dopo il comma 13-ter dell'art. 1-quinquies della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del garante dei diritti della persona e del difensore civico regionale), sono aggiunti i seguenti:

«13-quater. Al fine di affiancare e supportare i cittadini della Regione Friuli-Venezia Giulia nell'esercizio effettivo del loro diritto all'abitazione, al difensore civico sono attribuite anche le funzioni di garanzia per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione.

13-quinquies. Possono rivolgersi all'ufficio del difensore civico, nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i richiedenti, gli assegnatari e gli utenti a qualsiasi titolo di un alloggio di edilizia di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), gestito da un'Azienda territoriale di edilizia residenziale nel territorio della Regione.

13-sexies. Al difensore civico, nell'esercizio della sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono attribuiti tutte le funzioni e tutti i poteri di cui ai commi precedenti del presente articolo.

13-septies. Il difensore civico riserva una parte della relazione di cui all'art. 1-septies per l'illustrazione delle attività svolte nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.».

Art. 17.

Organo di garanzia

1. All'esito delle risultanze emerse dall'illustrazione dell'attività svolta da parte del difensore civico nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale si riserva di valutare l'istituzione di un organo di garanzia specificatamente dedicato.

Capo VI

DOTAZIONE ORGANICA DELLE ATER

Art. 18.

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Ater è regolato su base contrattuale collettiva e individuale.

2. Al personale non dirigente delle Ater è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle Aziende aderenti alla CISP, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 per il direttore. La Giunta regionale, con adeguata motivazione, può successivamente disporre l'applicazione di altro contratto nazionale o regionale ritenuto più idoneo, a esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 127 della legge regionale n. 13/1998.

3. Nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza delle Ater al personale si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico. Il processo di omogeneizzazione non deve comportare oneri aggiuntivi per le Ater rispetto ai costi ordinari dei rinnovi contrattuali.

4. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale.


Capo VII

CLAUSOLA VALUTATIVA, NORME TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI

Art. 19.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.



2. Entro il 30 giugno 2020, e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga i risultati del processo di riordino delle Ater in termini di contenimento dei costi di gestione rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2016.

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 1/2016

1. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2016 le parole «direttori generali delle Ater di cui all'art. 39» sono sostituite dalle seguenti: «Presidenti dei Consigli di amministrazione delle Ater».

2. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2016 le parole «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio di amministrazione».

Art. 21.

Norme transitorie

1. Fino a intervenuta fusione per incorporazione dell'Ater Alto Friuli in Ater Udine, di cui all'art. 2, comma 2, il Consiglio di amministrazione e il direttore dell'Ater Udine esplicano le loro funzioni anche sull'Ater Alto Friuli.

2. Il direttore dell'Ater Udine in relazione all'incorporazione di cui all'art. 2, comma 2, predispone, senza alcuna indennità aggiuntiva, tutti gli atti necessari alla definizione del nuovo assetto dell'Ater Udine e provvede con riferimento all'Ater Alto Friuli a definire i rapporti di debito e di credito, alla regolazione dei rapporti giuridici in corso, inclusi quelli relativi al personale, ai beni anche patrimoniali e ai rapporti economico finanziari. Il Consiglio di amministrazione dell'Ater Udine impartisce le direttive ai fini dell'incorporazione anche relativamente ai necessari atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione.

3. Il personale dell'Ater Alto Friuli in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene trasferito all'Ater Udine a decorrere dalla data di intervenuta attuazione dell'incorporazione di cui all'art. 2, comma 2. L'Ater Udine altresì subentra negli altri rapporti di lavoro in essere a tale data. L'Ater Udine ridetermina conseguentemente, previa verifica dei carichi di lavoro, la propria dotazione organica.

4. In sede di prima applicazione la nomina dei Consigli di amministrazione delle Ater di cui all'art. 6 è effettuata entro il 15 ottobre 2019.

5. Nelle more delle nomine dei direttori di cui all'art. 8 i Consigli di amministrazione individuano tra i dirigenti delle singole Ater i soggetti che svolgono le funzioni attribuite al direttore dalla presente legge.

6. Il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater e le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi nominate ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 1/2016, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le proprie funzioni sino alla nomina delle nuove Commissioni di cui all'art. 11 e, comunque, non oltre la loro naturale scadenza, a eccezione della Commissione requisiti soggettivi di Ater Alto Friuli che decade a intervenuta attuazione dell'incorporazione dell'Ater Alto Friuli in Ater Udine.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare la lettera *c*) del comma 3 dell'art. 1 e gli articoli da 36 a 47 della legge regionale n. 1/2016.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 6 agosto 2019

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00368


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 luglio 2019, n. 0112/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, dall'articolo 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 227.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 17 luglio 2019, n. 29*).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), che prevede la concessione di un contributo annuo a sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste (I.R.C.I.), al fine di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;



Visto il proprio decreto 27 ottobre 2015, n. 0227/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, dall'art. 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)», successivamente modificato con proprio decreto 20 aprile 2016, n. 082/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di Trieste, dall'art. 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 227» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23. giugno 2019, n. 1026;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di Trieste, dall'art. 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 227», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di Trieste, dall'art. 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 227.

(Omissis).

Art. 1.
Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 227 (Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di Trieste, dall'art. 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)), le parole: «oltre un utile ragionevole,» sono soppresse.

Art. 2.
Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015

1. Il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015 è abrogato.

Art. 3.
Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015

1. La lettera a) del comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015 è abrogata.

Art. 4.
Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3, la parola: «anche» è soppressa.

Art. 5.
Abrogazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015 è abrogato.

Art. 6.
Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «retribuzione lorda» sono inserite le seguenti: «del direttore e»;
b) al comma 3, le parole: «qualora ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità alle attività previste dal programma annuale» sono soppresse.;

Art. 7.
Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015


1. Le lettere h) e j) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2015 sono abrogate.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00355



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 luglio 2019, n. 0113/Pres.

Regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) previsti dall'articolo 25 della legge regionale 34/2017.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 17 luglio 2019).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto l'art. 10, comma 1, lettera c) della richiamata legge regionale secondo cui con regolamento regionale sono definiti le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'art. 25;

Visto il testo del «Regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) previsti dall'art. 25 della legge regionale n. 34/2017.» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 21 giugno 2019, n. 1040;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) previsti dall'art. 25 della legge regionale n. 34/2017.», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) previsti dall'art. 25 della legge regionale n. 34/2017.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) disciplina le modalità di calcolo e di versamento delle tariffe e degli oneri previsti dall'art. 25 della legge regionale n. 34/2017, per le attività istruttorie relative ai seguenti procedimenti:

a) rilascio, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dell'autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché ai relativi progetti di variante;

b) rilascio, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'autorizzazione unica all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

c) rinnovo delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b);

d) rilascio, ai sensi dell'art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;

e) conferma dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 19, commi 6 e 7 della legge regionale n. 34/2017;

f) rilascio dell'autorizzazione alla deroga ai vincoli prevista dall'art. 15, comma 7 della legge regionale n. 34/2017;

g) comunicazioni di inizio attività, di variante e di rinnovo, previste per le procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, anche nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

h) comunicazioni di inizio delle campagne di attività con impianti mobili ai sensi dell'art. 208, comma 15 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, in attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 34/2017, le modalità di calcolo e di versamento delle tariffe e degli oneri, previsti dall'art. 25 della legge regionale n. 34/2017, per le seguenti attività:


a) ispezioni e controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione unica;

b) ispezioni e controlli sui centri di raccolta dei veicoli fuori uso, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

c) ispezioni e i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) di cui all'art. 41 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;

d) ispezioni e controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento autorizzati ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Le attività istruttorie nonché le ispezioni e controlli svolti nell'ambito di procedimenti di autorizzazione integrata ambientale non sono soggetti alle tariffe e agli oneri di cui al presente regolamento.



Art. 2.

Modalità di calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie

1. Le tariffe e gli oneri di cui all'art. 1, comma 1 sono fissati in euro 2.500,00, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5.

2. Alle tariffe e agli oneri di cui al comma 1 sono applicate le riduzioni e le maggiorazioni di cui all'allegato A «Calcolo degli oneri per le attività istruttorie», in base ai seguenti criteri:

a) dati tecnici di funzionamento dell'impianto e caratteristiche di pericolosità dei rifiuti trattati;

b) tipologia dell'istanza;

c) possesso da parte dell'istante di eventuali certificazioni ambientali e di qualità.

3. L'importo delle tariffe e degli oneri di cui al comma 1, a seguito dell'applicazione delle riduzioni e maggiorazioni di cui al comma 2, non è comunque inferiore ad euro 200,00.

4. Gli oneri istruttori relativi alle seguenti istanze o comunicazioni sono fissati in euro 200,00:

a) autorizzazione unica all'esercizio di impianti mobili di recupero e smaltimento dei rifiuti;

b) comunicazioni per le attività di recupero in regime semplificato ai sensi degli articoli 214, 215, 216 del decreto legislativo n. 152/2006;

c) comunicazioni di inizio delle campagne di attività con impianti mobili ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006;

d) autorizzazione alla deroga ai vincoli ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 5 della legge regionale n. 34/2017.

5. Sono esentate dal pagamento degli oneri istruttori le istanze relative a:

a) vulture o altre modifiche dei dati puramente amministrativi del provvedimento autorizzativo;

b) rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 5 della legge regionale n. 34/2017.

Art. 3.

Modalità di calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività ispettive e di controllo

1. Le tariffe e gli oneri relativi alle attività ispettive e di controllo di cui all'art. 1, comma 2 sono determinati in euro 200,00.

2. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe e degli oneri relativi alle attività ispettive e di controllo gli impianti soggetti alla comunicazione di inizio attività prevista per le procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, ad eccezione di quelli indicati all'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d).

Art. 4.

Modalità di versamento delle tariffe e degli oneri

1. Il pagamento degli oneri per le attività istruttorie è condizione di procedibilità delle istanze di autorizzazione unica nonché di ricevibilità delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere g) e h).

2. La Regione rende disponibili sul sito istituzionale un applicativo per il calcolo delle tariffe e degli oneri nonché le modalità di versamento.

3. Il proponente allega all'istanza o alla comunicazione l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 2.

4. Il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 3 è effettuato entro novanta giorni dalla data del sopralluogo. Copia del versamento è inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di ambiente.

5. La causale del versamento specifica il capitolo di entrata, la ragione sociale della ditta, la sede dell'impianto, nonché la tipologia di istanza o di comunicazione.

Art. 5.

Rinvio

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

19R00356

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 52.

Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 6 agosto 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) ed n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);

Vista legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Considerato quanto segue:

1. l'andamento climatico degli ultimi mesi, caratterizzato da numerose precipitazioni piovose accompagnate da forte vento e temperature mediamente inferiori alle medie stagionali, ha causato perdite ingenti in termini di produzione in alcuni comparti agricoli, con conseguenti consistenti diminuzioni di reddito per le aziende agricole interessate. I settori che risultano maggiormente colpiti sono il settore apistico e il comparto della produzione delle ciliegie;

2. ripercussioni negative dei cambiamenti climatici si sono registrate anche nel settore della produzione del pomodoro da industria, nel quale una prolungata siccità nel 2017 e l'eccesso di precipitazioni verificatosi nei mesi di aprile e maggio del 2018 hanno determinato un consistente ritardo nei trapianti e un conseguente accorciamento del ciclo vegetativo. A tali fenomeni, che si stanno registrando anche nel 2019, si aggiungono le difficoltà dovute a un generale calo dei consumi e alla minore competitività delle filiere regionali rispetto a quelle degli altri paesi produttori;



3. al fine di favorire il rilancio dei suddetti comparti agricoli colpiti da avversità atmosferiche, la Giunta regionale viene autorizzata ad attivare misure urgenti di aiuto in favore delle imprese che operano in tali settori.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio dell'apicoltura e dei comparti di produzione del pomodoro da industria e delle ciliegie

1. Al fine di favorire lo sviluppo e il rilancio dell'apicoltura e dei comparti agricoli di produzione dei pomodori da industria e delle ciliegie, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare le seguenti misure di aiuto:

- a) microcredito;
- b) abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia;
- c) concessione di contributi in conto interessi.

2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) le imprese di apicoltura a fini commerciali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), che sono in regola con gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, della medesima legge regionale 21/2009;

b) le imprese agricole che, sulla base delle dichiarazioni contenute nel piano di coltivazione grafico presentato sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all'art. 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), gestito dall'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai sensi dell'art. 14-bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»), risultano operare nella produzione delle ciliegie;

c) le imprese agricole che, sulla base delle dichiarazioni contenute nel piano di coltivazione grafico presentato sul SIART gestito da ARTEA, risultano operare nella produzione dei pomodori da industria;

d) le imprese di trasformazione del pomodoro da industria che hanno almeno una sede produttiva in Toscana.

3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1, lettera a), le microimprese, le piccole e le medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

4. Le misure di aiuto di cui al comma 1 sono concesse:

a) alle imprese agricole di cui al comma 2, lettere a), b) e c), ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

b) alle imprese di cui al comma 2, lettera d), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione delle misure di aiuto.

Art. 2.

Disposizioni per il rientro di risorse giacenti presso il gestore RTI «Toscana Muove»

1. Le risorse disponibili presso il gestore del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Toscana Muove relative a rientri dal fondo unico rotativo per prestiti (FURP) inerente alla «Linea 14a2 del POR FESR 2007 - 2013 Sez. Cooperazione», sono riacquisite al bilancio regionale fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 e destinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1.

2. Le risorse disponibili presso il gestore RTI Toscana Muove, relative al fondo per il microcredito per le imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa danneggiate dall'evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017, sono riacquisite al bilancio regionale, fino ad un massimo di euro 1.800.000,00 e destinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 3.


Norma finanziaria

1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 2, pari a euro 4.800.000,00 per l'anno 2019 sono iscritte alla Tipologia 305 «Rimborsi e altre entrate correnti» del Titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019.

2. Per il finanziamento della misura di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 3.800.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019.

3. Per il finanziamento delle misure di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

4. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell'art. 1, fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019.



5. Al bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2019:

in aumento, Tipologia di entrata 305 «Rimborsi e altre entrate correnti», Titolo 3 «Entrate extratributarie», euro 4.800.000,00;

in aumento, Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 2 «Spese in conto capitale», euro 3.800.000,00;

in aumento, Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti», euro 1.000.000,00.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00329

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2019, n. 53.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2018.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 7 agosto 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 63;

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 16 maggio 2019, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2018 risultano evidenziati dal conto del bilancio, con particolare riferimento all'avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione, dal conto economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale esercizio;

2. i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2018, comprensivi dei risultati del Consiglio regionale e degli organismi strumentali, sono evidenziati nel rendiconto consolidato, composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale consolidati;

3. nell'ambito della determinazione definitiva al 31 dicembre 2018 del fondo pluriennale vincolato di uscita, si è reso necessario disporre una variazione compensativa tra il Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua» e il Programma 06 «Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le regioni)» della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» del Titolo 2. Tale intervento non incide né sul risultato di amministrazione, né su alcuno dei saldi di bilancio;

4. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA
la presente legge:

Capo I

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Art. 1.

*Approvazione del rendiconto generale
per l'esercizio finanziario 2018*

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2018, allegato A, parte integrante e sostanziale delle presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

2. Le risultanze di cui al comma 1 sono comprensive della seguente variazione:


Spesa

In aumento nella gestione di competenza

Titolo 2, Missione 10, Programma 03 euro
957.548,00

In diminuzione nella gestione di competenza

Titolo 2, Missione 10, Programma 06 euro
957.548,00.



Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2018

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 10.922.012.151,62, di cui euro 9.024.705.760,70 riscossi ed euro 1.897.306.390,92 da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2018

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 10.597.768.919,27, di cui euro 8.292.008.793,30 pagati ed euro 2.305.760.125,97 da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2017 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

| | |
|---|-----------------------|
| | euro 5.620.047.433,66 |
| dei quali nell'esercizio 2018 sono stati riscossi | euro 2.328.336.534,98 |
| sono stati oggetto di cancellazione | euro -169.768.662,76 |
| e sono da riscuotere | euro 3.121.942.235,92 |

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2017 e precedenti

2. I residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

| | |
|---|-----------------------|
| | euro 6.319.275.474,86 |
| dei quali nell'esercizio 2018 sono stati pagati | euro 2.953.617.456,56 |
| sono stati oggetto di cancellazione | euro -129.174.098,09 |
| e sono da pagare | euro 3.236.483.920,21 |

Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:


| | |
|--|-----------------------|
| Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2018 (art. 2) | euro 1.897.306.390,92 |
| Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2017 e precedenti (art. 4) | euro 3.121.942.235,92 |
| Residui attivi al 31 dicembre 2018 | euro 5.019.248.626,84 |

Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

| | |
|--|-----------------------|
| Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2018 (art. 3) | euro 2.305.760.125,97 |
| Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2017 e precedenti (art. 5) | euro 3.236.483.920,21 |
| residui passivi al 31 dicembre 2018 | euro 5.542.244.046,18 |



Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è determinata come segue:

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 | | | euro 274.824.431,89 |
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Riscossioni | euro 2.328.336.534,98 | euro 9.024.705.760,70 | euro 11.353.042.295,68 |
| Pagamenti | euro 2.953.617.456,56 | euro 8.292.008.793,30 | euro 11.245.626.249,86 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 | | | euro 382.240.477,71 |

Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2018 è accertato nella somma di euro -476.156.198,27 come risulta dai seguenti dati:

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 | | | euro 382.240.477,71 |
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Residui attivi | euro 3.121.942.235,92 | euro 1.897.306.390,92 | euro 5.019.248.626,84 |
| Residui passivi | euro 3.236.483.920,21 | euro 2.305.760.125,97 | euro 5.542.244.046,18 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | euro 108.614.577,60 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | euro 226.786.679,04 |
| Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 | | | euro -476.156.198,27 |

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 2.268.945.024,29, di cui euro 611.003.682,79 rappresentano il fondo anticipazioni di liquidità e euro 1.582.198.367,70 corrispondono a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il conto economico è approvato con un risultato economico positivo di euro 570.845.922,03.
2. Lo stato patrimoniale è approvato con un totale dell'attivo e del passivo pari a euro 6.792.531.152,48.

Art. 11.


Rendiconto consolidato

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato il rendiconto consolidato per l'anno finanziario 2018 della Giunta regionale e del Consiglio regionale, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente legge.

Art. 12.

Sostituzione dell'allegato 3 della legge regionale n. 79/2017

1. L'allegato 3 (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili) della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020), è sostituito dall'allegato N (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili) di cui all'allegato A della presente legge.



Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2019

ROSSI

(Omissis).

19R00330

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2019, n. 54.

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Assestamento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 7 agosto 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 50;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 22 maggio 2019, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2018 risulta necessario procedere all'aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto 2018;

2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all'iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



APPROVA
la presente legge:

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1.

*Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021*

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

| | Cassa | Residui | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|------------------|---------|----------------|------|------|
| Entrata | 1.658.755.210,65 | 0,00 | 799.984.097,82 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa | 1.058.028.554,34 | 0,00 | 799.984.097,82 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 600.726.656,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2019-2021

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Spesa».

Art. 3.

Debiti perenti

1. Lo stanziamento relativo alla ricostituzione della copertura dei residui passivi dichiarati perenti è assestato, per competenza e cassa, alla cifra complessiva di euro 103.643.220,09.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018, N. 75
(BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021)


Art. 4.

*Disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 75/2018*

1. L'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Disavanzo da debito autorizzato e non contratto). — 1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.582.198.367,70.

2. Nell'esercizio 2019 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 1.582.198.367,70 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.».



Art. 5.

Sostituzione dell'allegato D della l.r. 75/2018

1. L'allegato D della legge regionale n. 75/2018 «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome», è sostituito dall'allegato C della presente legge «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2019

ROSSI


(Omissis).

19R00331

MARIA CASOLA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-047) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 1 1 2 3 *

€ 4,00

